



Cod. H20/P2  
Cod. FP/ ac  
Circolare n. **63**

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale  
Prot.: **0000582**  
Data: **16/05/2012**

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali  
Ai Presidenti di Federazioni e Consulte Regionali  
**LORO SEDI**

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma 10 -11 maggio 2012.**

Si trasmettono, per conto dell'Ufficio di Presidenza, i documenti relativi al 1° punto all'o.d.g. della Conferenza di cui all'oggetto.

Si ricorda, con l'occasione, che nel corso dei lavori lo stesso Ufficio di Presidenza ha chiesto eventuali contributi da far pervenire, entro 10 giorni dalla presente, all'indirizzo mail: [interni.cnappc@archiworld.it](mailto:interni.cnappc@archiworld.it).

Con i migliori saluti.

*Il Presidente*  
*del Dipartimento Interni*  
(arch. Pasquale Felicetti)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.

## **BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

### **ITER E METODOLOGIA DEL LAVORO**

La presente bozza di regolamento rielabora e tiene conto:

- 1) del documento "Aggiornamento e sviluppo professionale" presentato alla Conferenza degli Ordini di Roma il 16 dicembre, derivato dal lavoro della Commissione istituita dal CNAPPC nel mese di ottobre 2011;
- 2) del documento e contributi elaborati dal Gruppo di lavoro per la qualificazione professionale istituito dalla Conferenza degli Ordini nel 2010;
- 3) del documento elaborato dal Gruppo di lavoro dell'Ordine di Padova;
- 4) del confronto e delle indicazioni emerse nell'incontro del 12 aprile 2012 nell'ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
- 5) del confronto e delle indicazioni emerse nell'incontro del 19 aprile 2012 nell'ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
- 6) del confronto e delle indicazioni emerse nell'incontro del 26 aprile 2012 nell'ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
- 7) delle osservazioni pervenute da parte dell'arch. Arnaldo Toffali, presidente dell'OAPCC di Verona;
- 8) della documentazione relativa alle esperienze e regolamenti vigenti di altri Ordini e Collegi;

Sono inoltre da considerare:

- 1) l'urgenza dei tempi;
- 2) la necessità di un successivo confronto con gli altri tavoli di lavoro per gli aspetti correlati;
- 3) il confronto con gli altri Ordini e Collegi di area tecnica;
- 4) i possibili correttivi susseguenti alla definitiva approvazione dei principi dell'atteso DPR e altresì, in generale, i contenuti e le prescrizioni discendenti dalla normativa nazionale in corso di emanazione.
- 5) le valutazioni che potranno essere apportate dalla Conferenza degli Ordini;
- 6) le valutazioni e le determinazioni di competenza del Consiglio Nazionale;
- 1) i contenuti e le prescrizioni discendenti dalla normativa nazionale in corso di emanazione.

## BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

### INTRODUZIONE

Il Codice Deontologico degli Architetti Italiani, in premessa, recita: *“Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che l'Architetto curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.”*. In particolare, l'articolo 7 è interamente dedicato all'aggiornamento:

*“1. L'Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.*

*2. L'aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione.*

*3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente articolo.”*

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma della intera società.

Esso traduce l'obiettivo di garantire, a tutela della Collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un ~~adeguato~~ esercizio professionale qualitativamente elevato.

Competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più aperto alla vocazione internazionale.

La volontà di individuare criteri e modalità efficaci per dar corso ad una continuativa evoluzione formativa del professionista, oltre che necessaria conseguenza dell'adeguamento alle Direttive dell'Unione Europea alla e della continua evoluzione (ma altresì superproduzione ed involuzione) della normativa del nostro Paese, contribuisce al conseguimento di una prestazione intellettuale di ~~decisa~~ appropriata qualità e competenza professionale.

Il garantire uniformità e qualità a livello nazionale rappresenterà per quanto sopra l'impegno cui tutte le strutture ordinistiche si dovranno applicare sinergicamente nella decisa volontà di riconfigurare degnamente la figura dell'architetto nella società nazionale ed internazionale.

## **BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

### **REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi**

1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (ASPC) per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori rappresenta ogni attività che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell'architettura, della società e dell'ambiente.
2. Le attività di ASPC comprendono:
  - a) attività regolate, quali ad esempio convegni, seminari, corsi, masters, workshops, attività ordinarie ed altre iniziative, anche tramite formazione a distanza (allegato 1);
  - b) attività particolari (allegato 2).
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
4. La pratica di mantenere ed aggiornare la preparazione professionale individuale attraverso l'approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nelle diverse tematiche oggetto dell'attività professionale è obbligo previsto dal Codice deontologico della Professione.
5. L'iscritto all'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, le attività di ASPC da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
6. Le attività di ASPC devono essere informate a perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
  - b) completare lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico-scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
  - c) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale;
  - d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

#### **Art.2 – (proposta 1) Verifica dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo e crediti formativi professionali**

1. Il periodo dell'attività di ASPC è annuale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine.
2. L'unità di misura dell'attività di ASPC è il credito formativo professionale (CFP) che corrisponde, se non diversamente specificato, ad un'ora di formazione.
3. L'iscritto ha l'obbligo di:
  - a) acquisire annualmente 30 CFP, di cui almeno 4 CFP per ogni anno derivanti da attività di ASPC aventi oggetto il ruolo delle professioni intellettuali, l'Ordinamento professionale, l'istituto previdenziale, la Deontologia, il sistema fiscale, gli standards prestazionali e gli afferenti costi di produzione, la gestione dell'esercizio professionale e delle connesse responsabilità di legge individuali e/o societarie;
  - b) documentare ogni anno al proprio Ordine territoriale l'attività di ASPC effettivamente svolta tramite le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 8.

## **Art.2 – (proposta 2) Verifica dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo e crediti formativi professionali**

1. Il periodo di verifica dell' attività di ASPC è triennale. I trienni formativi costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno di ASPC coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'ordine. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
3. L'unità di misura dell' attività di ASPC è il credito formativo professionale (CFP).
4. L'assegnazione dei CFP è riconosciuta nella misura di: 1 CFP/ora
5. L'iscritto ha l'obbligo di:
  - a) acquisire 90 CFP in ciascun triennio, di cui almeno 4 CFP per ogni anno, derivanti da attività di ASPC di cui al comma 3 a) del presente articolo;
  - b) documentare ogni anno al proprio Ordine territoriale, l'attività di ASPC effettivamente svolta, anche tramite autocertificazione;

## **Art.3 – Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo**

1. Tenuto conto che chiunque può presentare proposte, organizzare e svolgere eventi finalizzati all'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ( CNAPPC) e gli Ordini territoriali concorrono, in accordo alla ripartizione delle competenze di seguito indicate, alla gestione, realizzazione e controllo del programma di ASPC.
2. Il CNAPPC:
  - a) approva e modifica, sentita la Conferenza Nazionale degli Ordini, il presente Regolamento ed i relativi Allegati;
  - b) assume, con il supporto di un'apposita Commissione permanente, compiti di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale e vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali;
  - c) realizza e sviluppa una Piattaforma Informatica Nazionale (PIN) per organizzare la registrazione degli eventi di ASPC validati e delle attività curriculari di ASPC di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di CFP e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di ASPC sul Territorio nazionale;
  - d) fissa i criteri e fornisce assistenza nella valutazione e nella predisposizione delle attività di ASPC promosse dagli Ordini territoriali;
  - e) assicura ampia diffusione delle ASPC tra tutti gli iscritti, nonché l'uniformità dei parametri di riconoscimento dei crediti formativi;
  - f) promuove propri eventi ed iniziative di ASPC;
  - g) valida preventivamente gli eventi da svolgersi all'estero.
3. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei criteri e dei modi stabiliti dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento:
  - a) promuove e valida preventivamente propri eventi ed iniziative di ASPC anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati; in quest'ultimo caso mantiene comunque la piena responsabilità di risultato;
  - b) istruisce e valuta preventivamente le richieste di validazione di eventi formativi avanzati da soggetti terzi;
  - c) diffonde tra i propri iscritti, quale buona pratica professionale ed obbligo deontologico, la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;

d) svolge attività di controllo, anche a campione; a questo scopo può chiedere ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, o all'iscritto, tutti i chiarimenti e la documentazione che ritengono necessarie.

4. Le attività di ASPC di cui all'art.1 comma 2, lettera b (attività regolate) devono essere sottoposte a preventiva validazione e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali (CFP) da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati.

5. La validazione attribuita da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati è riservata all'evento proposto, non al soggetto proponente.

6. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione (CIF), inserito nella banca dati del CNAPPC, consultabile on-line, nel quale devono essere riportati i crediti formativi maturati. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione della propria attività formativa regolata e libera oltre che conservare la documentazioni che ne attestano l'entità e l'effettivo svolgimento.

#### **Art. 4 – Esoneri**

1. Gli Iscritti sono esonerati dall'obbligo dell'attività di ASPC, con obbligo di comunicazione all'Ordine, nei seguenti casi:

a) maternità e paternità;

b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione o impedimento della attività professionale e/o formativa per almeno 6 mesi.

2. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può inoltre esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di ASPC, in altri casi di documentato e motivato impedimento.

3. All'esonero consegue la riduzione dei CPF da acquisire, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, in nessuna forma libera o dipendente, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di ASPC. In questo caso l'iscritto dovrà attestare sotto la propria responsabilità la sua condizione all'Ordine territoriale di appartenenza.

5. Per gli iscritti con più di 35 anni di iscrizione i CFP sono ridotti del 50%.

6. Agli obblighi delle attività di ASPC sono esonerati, per i primi tre anni, quegli iscritti che hanno svolto il tirocinio post-laurea convenzionato con l'Ordine.

#### **Art.5 – Illeciti disciplinari**

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di ASPC e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce violazione delle Norme deontologiche a cui si rimanda per la specifica regolamentazione.

2. L'Ordine territoriale, preliminarmente all'avvio del procedimento disciplinare e su richiesta motivata dell'iscritto che non avesse conseguito l'ammontare minimo di CFP, può concedere un periodo di tempo non superiore a sei mesi per la regolarizzazione della posizione.

#### **Art.6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2013.

2. Il Regolamento è attivato in via transitoria per la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, a seguito del riscontro di monitoraggio, potrà essere oggetto di revisione ed eventuale modifica.

3. Il CNAPPC si riserva di emanare ulteriori norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento.

4. Durante il periodo transitorio i CFP da acquisire nell'anno formativo sono limitati a 20 di cui almeno 3 CFP derivanti da attività di ASPC aventi oggetto il ruolo delle professioni intellettuali, l'Ordinamento professionale, l'istituto previdenziale, la Deontologia, il sistema fiscale, gli

standards prestazionali e gli afferenti costi di produzione, la gestione dell'esercizio professionale e delle connesse responsabilità di legge individuali e/o societarie

5. Dopo l'entrata in vigore del regolamento, chi avesse investito negli ultimi 3 anni in attività formativa certificata da specifici e qualificati attestati di frequenza potrà chiederne il riconoscimento da riportare nel proprio Curriculum individuale della Formazione (CIF).

## **BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

### **ALLEGATO 1: ATTIVITÀ REGOLATE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)**

Tutte le attività devono essere preventivamente validate.

1. **CFQ** - Corso Formativo Qualificante: acquisizione di competenze basate su conoscenze originali ed innovative in un determinato settore
  - a) base - 1 CFP per ogni ora di formazione
  - b) con verifica finale - 1 CFP per ogni ora di formazione più 2 CFP per la verifica finale
  - c) con verifica finale e periodo di *tutorage* - 1 CFP per ogni ora di formazione più 4 CFP per la verifica finale e periodo di *tutorage*
2. **CFT** - Corso Formativo Tecnico-strumentale: apprendimento di specifiche competenze utili al miglioramento della prestazione professionale (lingua, software, strumenti, ecc.)
  - a) base - 1 CFP per ogni ora di formazione
  - b) con verifica finale - 1 CFP per ogni ora di formazione più 2 CFP per la verifica finale
  - c) con verifica finale e periodo di *tutorage* - 1 CFP per ogni ora di formazione più 4 CFP per la verifica finale e periodo di *tutorage*
3. **CFA** - Corso Formativo Abilitante: preparazione obbligatoria finalizzata all'acquisizione di abilitazioni specifiche, comprensiva dei successivi piani di aggiornamento (sicurezza in cantiere, certificazione energetica, acustica, prevenzione incendi, ecc.)
  - a) corso di abilitazione - 1 CFP ogni otto ore di formazione
  - b) corso di aggiornamento - 1 CFP ogni otto ore di formazione
4. **CON** - Convegno, seminario, tavola rotonda
  - a) 1 CFP ogni due ore di durata dell'evento (max 5 CFP)
5. **COP** - Comunicazione su Prodotto (caratteristiche, prestazioni, modalità di posa, ecc. - generalmente in collaborazione con le ditte produttrici)
  - a) 1 CFP ogni tre ore di durata dell'evento (max 5 CFP)
6. **ALF** - Altre Attività Formative: visite a mostre, fiere, viaggi di studio, eventi speciali, ecc. da valutare singolarmente in base al programma previsto - da un minimo di 1 CFP al massimo di 5 CFP per evento.

### **ALLEGATO 2: ATTIVITÀ PARTICOLARI E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)**

Tutte le attività devono essere preventivamente validate.

1. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente dell'Ordine di appartenenza rilascia certificazione dei CFP sulla base dei valori di seguito riportati. La ripetizione della medesima attività non potrà produrre alcun riconoscimento di CFP.
  - a) relazioni e/o docenze in convegni, seminari, corsi e master validati ai sensi del presente regolamento o da altri organismi riconosciuti: 3 CFP a intervento (max 9 CFP)
  - b) docenze presso istituti universitari o enti equiparati: da 1 a 10 CFP (max 10 CFP)
  - c) docenze presso scuole secondarie di secondo grado o enti equiparati: da 1 a 4 CFP (max 4 CFP)
  - d) partecipazione attiva a commissioni e gruppi di lavoro istituiti o riconosciuti dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali: 1 CFP per ogni incontro (max 5 CFP)
  - e) partecipazione in qualità di membro effettivo a commissioni giudicatrici di concorsi, per gli esami di Stato, premi di architettura: 5 CFP (max 5 CFP)



f) attività di tutor relativo a tirocini formativi riconosciuti e convenzionati: 1 CFP ogni 50 ore di tirocinio (max 6 CFP)

**ALLEGATO 3: ARTICOLAZIONE Percorsi formativi e obiettivi di qualità** (da definire)

**ALLEGATO 4: MODALITA' OPERATIVE** (da definire)



**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

-----  
**DELEGAZIONE CONSULTIVA**

**Gruppo di lavoro**  
**FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**  
**E TIROCINIO**

-----



## CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI CONSERVATORI ITALIANI

Rivedere il Codice Deontologico alla luce delle modifiche sociali e culturali introdotte dai recenti atti legislativi, significa sostenere il ruolo dell'Architetto che storicamente la società gli ha riconosciuto: quello di figura *intellettuale consapevole*; ma pretendendone a garanzia una coerente e conseguente risposta in termini di *professionalità* garantita dal binomio indissolubile tra *Cultura e Etica*. Il Codice Deontologico vigente, secondo quanto è riportato nel preambolo, "(...) è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto".

A questo proposito è utile citare una frase di Nevio Parmeggiani, che in un articolo scriveva: "// Codice deontologico (...) si pone come un «contratto» di affidabilità della nostra categoria verso la società: se viene meno questo concetto per carenza di conoscenza e di applicazione delle norme da parte di tutti coloro che fanno parte del sistema, anche la società sarà legittimata a essere carente di credibilità nei nostri confronti."

Da qualche tempo la figura professionale dell'Architetto ha visto indebolito il ruolo di figura "primaria" e generatrice di idee (l'Arkè), di ordine del costruire che la società (quella italiana, in particolare) gli aveva riconosciuto fino agli anni Settanta. Le ragioni sono varie e diverse, in parte dovuto all'aumento eccezionale dei laureati, in parte agli interessi economici che passano sopra le nostre idee e in generale, l'immagine dell'architetto ha accusato un diffuso scadimento nei confronti dell'opinione pubblica e della sfera culturale. Senza dimenticare che nell'ambito delle professioni tecniche, l'incontenibile e selvaggia produzione di leggi e norme, sta burocratizzando la quasi totalità della libera professione a danno della qualità e del progetto, competenze specifiche e proprie del progetto architettonico.

A volte si ha la sensazione che anche da parte degli Architetti, sia andata perduta la consapevolezza che ogni progetto sia prima di tutto un prodotto culturale, cioè un elemento che avrà un futuro e quindi avrà una storia. Si dimentica che un luogo o uno spazio, fin dal suo concepimento, contiene già la sua storia. Spesso invece, si crede che il progetto e l'opera realizzata, debbano prescindere dalla consapevolezza culturale e che basti un gesto creativo fine a se stesso.

Probabilmente non sono queste le cause della crisi economica e culturale che stiamo attraversando ma certamente sono effetti conseguenti alla crisi. E alla crisi possiamo rispondere singolarmente oppure possiamo dare risposte più ampie, che coinvolgono l'intera categoria, partendo dalla formazione, passando attraverso la cultura, il progetto (i concorsi), ma dobbiamo ripristinare anche la nostra immagine etica professionale e restituire credibilità agli architetti. E lo dobbiamo fare proponendo una riforma ordinistica efficace e chiara; lo dobbiamo fare anche attraverso la riscrittura delle norme di auto governo e su tutte, le norme deontologiche. Norme che devono definire comportamenti professionali corretti, che devono consentire di individuare e punire quei soggetti che possono danneggiare l'immagine collettiva dell'architetto.

Per queste ragioni, riteniamo indispensabile che la revisione del Codice rafforzi il concetto di "regolamento etico" mutuato e strettamente correlato al concetto di "ordine", Codice Deontologico che impone esclusivamente doveri (*Deòn*, dal greco = *dovere*), e rispetto per le norme.

La Commissione di Deontologia intende elaborare una proposta di testo con norme esplicite e chiare da cui emergano tutti i principi fondativi del Codice, in cui doveri, diritti e sanzioni, siano circostanziati e non lascino spazio interpretativo. Per raggiungere questo scopo, ha preliminarmente individuato e definito i sei Titoli fondanti, in cui sarà suddivisa la proposta:

- 1 - Coordinamento collegamento e abrogazioni di leggi vigenti
- 2 - Principi generali – criteri europei – articolato
- 3 - Individuazione e definizione delle violazioni
- 4 - Quadro sanzionatorio
- 5 - Nomina e regolamento del "comitato di disciplina"
- 6 - Riordino delle procedure disciplinari, snellimento e regolamento

# ANALISI SULLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI

## GRUPPO DI STUDIO

Arch, Fulvio FRATERNALI

Arch. Mariuccia CENA

Arch. Lucio TELLARINI

Arch, Lisa BORINATO

Arch. Goia GATTAMORTA

Aggiunti:

Gruppo CNAPPC

Arch. Raffaello FRASCA

Arch. Glauco PROVANI

Arch. Alberto DITTA



## RELAZIONE

1, COORDINAMENTO –COLLEGAMENTO E ABROGAZIONI DI LEGGI VIGENTI  
6. RIORDINO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI SNELLIMENTO E REGOLAMENTO

ROMA, MAGGIO 2012  
A cura dell'arch. Glauco PROVANI

**PROBLEMI RELATIVI AL  
FUNZIONAMENTO ED ALL'ISTITUZIONE  
DELL'ORGANO GIUDICANTE NEI  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LEGGI  
ATTUALI E DA MODIFICARE**

**Punti 1 e 6**

A cura dell'arch.Glauco PROVANI

Maggio 2012

## INCONTRO DEL 26 APRILE A ROMA PRESSO IL CNAPPC

### Gruppo:

Arch,Fulvio FRATERNALI

Arch.Mariuccia CENA

Arch.Lucio TELLARINI

Arch,Lisa BORINATO

Arch.Goia GATTAMORTA

Membri aggiunti

Arch. Raffaello FRASCA

Arch.Glauco PROVANI

Arch.Alberto DITTA

Nella riunione del 26 aprile 2012 sono stati enunciati gli argomenti da trattare sul tema della "DEONTOLOGIA" delineando i seguenti punti .

Sono questi:

- 1, COORDINAMENTO –COLLEGAMENTO E ABROGAZIONI DI LEGGI VIGENTI
2. PRINCIPI GENERALI-CRITERI EUROPEI-ARTICOLATO
- 3-INDIVIDUAZIONE DELLE VIOLAZIONI
- 4.QUADRO SANZIONATORIO
- 5.NOMINA E REGOLAMENTO DEL"COMITATO DI DISCIPLINA"
- 6.RIORDINO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI SNELLIMENTO E REGOLAMENTO

## **1.-PROBLEMI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ISTITUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LEGGI ATTUALI E DA MODIFICARE**

L'individuazione di un nuovo" ORGANO GIUDICANTE, di cui al punto f) dell'art.3 del Decreto è così introdotto:

*"gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione d'organi a livello provinciale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidati l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina"*

L'argomento pone senza alcun dubbio concrete riflessioni sull'attuale procedura per molti aspetti in palese contrasto con la nuova disciplina di giudizio e con le varie fasi procedurali .

Il procedimento deontologico attualmente si caratterizza in una fase preliminare: con inizio di una prima istruttoria "riservata" da parte del Presidente

Infatti acquisita l'informazione o ricevuto l'esposto o la richiesta, il Consiglio dell'Ordine non è ancora nelle condizioni di formalizzare l'apertura del procedimento disciplinare, perché si rendono opportuni alcuni elementari accertamenti preliminari.

E' l'art. 44 del R.D. n. 2537/1925 che prevede che il Presidente del Consiglio dell'Ordine assuma le informazioni che riterrà opportune e verificare i fatti che formano oggetto dell'imputazione.

La norma **non ha inteso** investire immediatamente il Consiglio dell'Ordine della trattazione di un presunto caso d'infrazione disciplinare sull'unica base di un esposto o di una richiesta o sulla prima emergenza di presupposti di fatti o circostanze ed è per questa ragione che il legislatore ha affidato al Presidente del Consiglio dell'Ordine **la delicata funzione di svolgere una specie d'istruttoria preliminare per verificare la fondatezza dei fatti e porre in seguito il Consiglio dell'Ordine nella condizione di adottare decisioni ponderate.**

**C'è da notare che l'individuazione del Presidente, quale soggetto deputato allo svolgimento dell'istruttoria preliminare, discende dall'intento di affidare ad**

**una sola persona il delicato compito dei primi accertamenti e solo poi il Consiglio è investito ad assumere le prime decisioni riguardo al caso.**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria, e soltanto lui deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche.

Avvisa il Pubblico Ministero dell'avvio delle indagini assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e se necessario potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e se del caso ricorrendo, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria.

In questa fase può sentire anche il professionista indagato al fine di trarre utili elementi.

E' fuor di dubbio che ancora non può investirsi il **nuovo Organo giudicante** anche per l'impossibilità della preventiva conoscenza del fatto e pertanto per tale operazione delicata si ritiene non possa investirsi una pluralità di soggetti.

Altro passo successivo è quella che va sotto il nome della **Conclusione della Fase Preliminare**

Nell'attuale procedura , una volta acquisite le informazioni necessarie e opportune verifiche dei fatti, il Presidente inserirà l'argomento nell'ordine del giorno di una seduta del Consiglio alla quale, inviterà l'accusato a partecipare, ovviamente informandolo dei motivi di tale invito affinché egli possa esporre al Consiglio le proprie ragioni.

**NOTA**

Viene spontaneo chiederci quale può essere il legame con nuovo ORGANO GIUDICANTE o se, dopo la fase d'accertamento del Presidente, va investito **l'Organo giudicante di 1 grado**.

Credo che manchi un anello di congiunzione con la fase dell'indagine con quella del vero "processo" deontologico che è pur sempre un atto amministrativo e sorretto prevalentemente dalla legge 241/1990.



Sempre con riferimento all'attuale procedura , sin dalla fase di prima audizione dell'incolpato, perché prevista ai fini di una delibera del Consiglio dell'Ordine sull'esistenza o meno dei presupposti per il formale avvio del procedimento disciplinare, è da ritenersi ammissibile la presenza di un difensore, non potendo essere respinta dal Consiglio dell'Ordine la domanda dell'incolpato a tale riguardo.

E' noto che in questa fase le formalità sono ridotte al minimo: non v'è necessità alcuna di formazione di fascicoli, né redazioni di verbali di dichiarazione di terzi, di convocazioni con avviso di ricevimento, d'acquisizione di documenti autenticati e di quant'altro sia riferibile alla testificazione di veri e propri atti di procedimento.

Soltanto in occasione della seduta consigliare fissata per l'audizione dell'incolpato - o presunto tale - si darà vita al primo atto formale, in altre parole ad un verbale separato e distinto, in via provvisoria, da quello ordinariamente tenuto per la trascrizione degli atti deliberativi del Consiglio dell'Ordine e riguardanti argomenti estranei al caso specifico.

#### **NOTA**

Anche per questa fase deve essere investito **l'organo giudicante** ?

Nel verbale si darà atto della presenza (o della mancata presenza) dell'incolpato - o presunto tale - o delle sue dichiarazioni in relazione ai fatti che in tale sede gli saranno esposti, ma ancora non contestati, riassumendo i contenuti della relazione, che a tale proposito svolgerà il Presidente e le decisioni che a conclusione il Consiglio riterrà di adottare.

#### **NOTA**

Quando entra in gioco il **nuovo Organo Giudicante**?

Sempre in riferimento all'attuale procedura possono verificarsi tre ipotesi:

#### **PRIMA IPOTESI**

In prima ipotesi il Consiglio dell'Ordine, sentito l'incolpato e udita la relazione del Presidente, può immediatamente decidere che il caso proposto non prospetti la sussistenza di motivi sufficienti o indicativi, comunque tali da dare ingresso a formale «giudizio» disciplinare.

In questo caso e cioè il Consiglio dell'Ordine adotti una delibera che dichiari non sussistere validi motivi per promuovere formale procedimento disciplinare, tale delibera sarà inserita nel verbale ordinario del Consiglio, il relativo fascicolo sarà conservato a cura del Consigliere Segretario e la vicenda avrà ulteriore corso a seguito dell'eventuale sopravvenienza d'elementi nuovi che indurranno il Consiglio a proporla per propria iniziativa d'ufficio.

## **NOTA**

### **Il nuovo Organo Giudicante in che fase sarà investito?**

#### SECONDA IPOTESI

In seconda ipotesi, sempre sulla scorta di quanto udito e valutato, il Consiglio dell'Ordine può invece immediatamente deliberare di dare avvio a tale «giudizio».

In tale caso, e cioè che il Consiglio dell'Ordine deliberi che i risultati evidenziano validi motivi per promuovere la formale procedura prevista dallo stesso art. e R.D. n. 2537/1925, il Presidente provvederà immediatamente **alla nomina di un relatore** al quale affiderà la formazione di un fascicolo «riservato» relativo al caso di cui si tratta e contenente, come primo documento, il verbale della riunione consiliare che riporta la sintesi della relazione dello stesso Presidente e le dichiarazioni rese dall'incolpato, l'eventuale allegazione degli atti e dei documenti prodotti nonché il testo della delibera con cui il Consiglio dell'Ordine dispone la formale apertura del procedimento disciplinare.

## **NOTA**

### **Anche qui, chi sarà il relatore? Un membro dell'Organo giudicante?**

#### TERZA IPOTESI

In terza ipotesi - peraltro non prevista dall'art. 44 che qui si sta esaminando, ma ragionevolmente accettabile e di difficile contestazione sul piano della sua legittimità - il Consiglio dell'Ordine può rinviare l'adozione di una delibera definitiva, invitando il Presidente ad integrare l'acquisizione dei dati informativi posti a fondamento della sua relazione.

In altre parole facendo carico all'incolpato di colmare eventuali lacune delle ragioni e argomentazioni svolte in corso di seduta.

In ogni caso il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque, prima o poi, adottare una formale delibera in termini alternativi alle due ipotesi sopra formulate.

Si è prima accennato a verbali «provvisori» e «riservati» cui nessuna norma dell'ordinamento - è doveroso dichiararlo - fa esplicito accenno.

L'opportunità e forse addirittura la necessità che gli atti istruttori e deliberativi del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare abbia carattere riservato - in deroga al principio generale secondo cui tutti gli atti, di un ente pubblico devono o dovrebbero essere di pubblico dominio ed accesso - deriva dal fatto che, indipendentemente dal fatto che un architetto sia ritenuto o meno responsabile di un comportamento incompatibile con i principi di deontologia e indipendentemente dalla maggiore o minore intensità della sanzione che il Consiglio dell'Ordine ritenga di pronunciare a suo carico, la pubblicità degli atti relativi al procedimento finirebbe comunque per tradursi o in ingiusto danno (per persistente dubbio) in caso di suo proscioglimento o in un indiretto aggravio di conseguenze in caso di sua accertata responsabilità.

**NOTA:**

**Come si svilupperà con l'organo giudicante tale terza ipotesi?**

**Come fa un nuovo organo giudicante estraneo alla vita del CONSIGLIO ad avere:**

**Informazioni preliminari?**

**Indagini riservate?**

**Fase di audizioni e sviluppo nelle tre fasi?**

**Informativa al PM, da parte di chi? Presso quale sede?**

**E' la sede dell'Ordine provinciale?**

**Disbrigo della corrispondenza :invio e ricevimento?**

**Quali rapporti dovrà poi avere con il Consiglio dell'Ordine amministrativo e con il Presidente dell'Ordine?**

Si potrebbe prefigurare che gli Ordini provinciali assumano la veste di “procuratori o organi d’indagine ed accusatori,”per poi passare la pratica al nuovo Organo giudicante?

Si ritiene tuttavia a procedura alquanto macchinosa anche per il rispetto dei tempi di giudizio trattandosi pur sempre di atti amministrativi sostenuti dalla legge in materia (vedi art,2 legge 241/1990)

#### **NOTA**

**Può ammettersi tale ruolo al Consiglio dell’Ordine?**

**Ha l’esercizio di promuovere l’instaurazione di un procedimento deontologico innanzi al giudice,(organo giudicante) qualora abbia raccolto elementi di prova del compimento di una manchevolezza deontologica?**

**Se sì non può essere esclusa la presenza del Presidente dell’Ordine in Giudizio per appesantire la pena e/o proporre all’Organo Giudicante le proprie richieste.**

Sappiamo che la vigente procedura è sostenuta da varie sentenze di cassazione che agevolano il non sempre facile sviluppo dei procedimenti e che con le nuove andrebbero perdute oppure reinterpretate alla luce appunto di nuove norme .

Non va trascurato il problema rappresentato, oltre che la redazione di una chiara disciplina ,dal legame tra le vecchie e le nuove norme, il loro rodaggio e la loro messa a regime , come pure l’introduzione di norme transitorie per i procedimenti in corso ai vari livelli .

C’è da chiedersi,ma questa è una personale esternazione,

**“Cui prodest, tutto ciò’?”**

**Quale è la vera finalità della nuova procedura ?”**

A mio avviso non credo che con la sola istituzione di un **organo Giudicante** diverso dall’attuale si risolvono i problemi della deontologia che purtroppo è relegata ad un aspetto opzionale per tutti i professionisti ,poi difficilmente perseguiti dagli Ordini provinciali per varie ragioni e non ultimo la diversissima natura interpretativa e labile

dei comportamenti da sanzionare e forse più sensibile ai casi clamorosi di natura penale e giornalistica.

Manca a mio avviso una “cultura deontologica” da tempo assopita .

Per comprendere l’iter dei procedimenti s’indicano quelle vigenti con riferimento alle leggi esistenti.

<b>2.-ATTUALE QUADRO RIEPILOGATIVO SULLE PROCEDURE E DELLE PENE</b>
---

RIFERIMENTI	PROCEDURE DELL'ORDINE	TERMINI E VARIE	CONSEGUENZE	ALLEGATI E VARIE
	Solo PRESIDENTE	Indagini varie		Relazione presidente
1° comma Art.44 R.D. n.2537/1925	PRIMA FASE AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Audizione incolpato da parte del consiglio dell'Ordine competente. Comunicazione al Pubblico Ministero	A) Archiviazione per non luogo a procedere B) Continuazione del procedimento e nomina consigliere relatore	Verbalizzazione
2° comma Art.44 R.D. n.2537/1925 Artt.55-57-58-59 CapoVII N.Dentol.	SECONDA FASE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Facoltà dell'incolpato ad intervenire Facoltà dell'incolpato ad essere assistito da un difensore o da un esperto di fiducia	Audizione del relatore Audizione dell'incolpato e/o del difensore. Delibera della sanzione	Convocazione dei membri del consiglio del Citazione dell'incolpato Segnalazione al Pubblico Ministero Verbalizzazione
Art.44 R.D. n.2537/1925 CapoVII N.Dentol.	TERZA FASE REDAZIONE DELIBERAZIONE E GIUDIZIO NOTIFICHE	Redazione e notifica del giudizio preferibilmente entro 30 gg dalla data del pronunciamento della sentenza.	Avvertimento Censura Sospensione dalla professione Cancellazione dall'Albo	Notifica sentenza all'incolpato Segnalazione sentenza al P.M-
D.M. 10.11.1948 Art.3 DPR.1179/71	QUARTA FASE EVENTUALE RICORSO AL CNA	Il ricorso va prodotto entro 30 gg. dalla data del ricevimento del giudizio. Invio del ricorso presso l'Ordine competente	Su richiesta dell'interessato la sanzione può essere sospesa	Ricevuta versamento Ufficio Registro Ricorso in bollo più due copie Copia autentica della delibera impugnata Eventuali documenti
D.M. 10.11.1948	QUINTA FASE DEPOSITO RICORSO PRESSO L'ORDINE	Annotazione data del ricevimento del ricorso. Invio copia del ricorso al Pubblico Ministero. Deposito ricorso per gg.30 dalla ricezione.		Comunicazione al Pubblico ministero
D.M. 10.11.1948	SESTA FASE TRASMISSIONE DEL RICORSO	Dopo la fase del deposito invio al C.N..A.P.P.C.	Inizio della fase del ricorso presso il CNAPPC	Originale del ricorso Prova avvenuto invio del Ricorso al P.M- Fascicolo atti:Verbali-relazione del relatore Fascicolo: copie ricorso, delibera impugnata
	SETTIMA FASE PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI	Sono definite le sanzioni per le quali non sia stato presentato ricorso al CNAPPC o se il	I provvedimenti definitivi vanno trasmessi agli Uffici ed Enti cui viene inviato obbligatoriamente	Corte di Appello-Tribunale-Prefettura-Camera di Commercio-Ministero Grazia e Giustizia-Ministero

		ricorso sia stato respinto dal CNAPPC	l'Albo dell'Ordine	degli Interni- Ministero LL.PP.Ministero Lavoro e Previdenza Sociale-Ministero P.I-CNAPPC-Vari Ordini
--	--	---------------------------------------	--------------------	--

Si delinea una ipotesi di UN NUOVO QUADRO OPERATIVO CON L'INTRODUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE ESTRANEO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE 241/1990 , legge questa che disciplina il procedimento amministrativo qual è appunto quello deontologico.

### 3.- NUOVO QUADRO OPERATIVO SULLE PROCEDURE E DELLE PENE

#### Ipotesi

RIFERIMENTI	COMPETENZE	PROCEDURE	TERMINI E VARIE	CONSEGUENZE	ALLEGATI E VARIE
Istruttoria da parte del Presidente del Consiglio a seguito della notizia criminis pervenuta all'Ordine <b>ART.2 comma 1 L.241/90</b>	Presidente del Consiglio dell'ORDINE	Audizione informale			Relazione del Presidente dell'Ordine
1°comma Art.44 R.D. n.2537/1925 <b>Art.7 L.241/90</b>	Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato	PRIMA FASE AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Audizione incolpato da parte del consiglio dell'Ordine competente. Comunicazione al Pubblico Ministero	A) Archiviazione per non luogo a procedere	Verbalizzazione Segnalazioni varie all'architetto e al PM
<b>DA REGOLAMENTO ART.2 comma2 e 7 L.241/90</b> Responsabile procedimento dall'art.4 a 6 ed Art.10 ed art.22 della legge 241/90	<b>Organo Giudicante di 1°Grado</b>	SECONDA FASE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Presso la sede dell'Ordine	Facoltà dell'incolpato ad intervenire e produzione memorie Facoltà dell'incolpato ad essere assistito da un difensore o da un esperto di fiducia	B) Continuazione del procedimento e nomina di un <b>RELATORE</b> da un membro <b>DELL'ORGANO GIUDICANTE di 1 GRADO</b> C) Audizione del relatore Audizione dell'incolpato e/o del difensore. Delibera della sanzione	Convocazione da parte della segreteria dell'Ordine dei membri del <b>L'ORGANO GIUDICANTE</b> Citazione dell'incolpato Segnalazione al Pubblico Ministero Verbalizzazione
Già 2°comma Art.44 R.D. n.2537/1925	<b>Organo Giudicante di 1°Grado</b>	TERZA FASE REDAZIONE DELIBERAZIONE E GIUDIZIO NOTIFICHE	Redazione e notifica del giudizio preferibilmente entro 30 gg dalla data del pronunciamento della sentenza .	Avvertimento Censura Sospensione dalla professione Cancellazione dall'Albo	Notifica sentenza all'incolpato Segnalazione sentenza al P.M ed ai vari uffici - a cura degli uffici della segreteria dell'Ordine
D.M. 10.11.1948 (?) O NUOVO <b>REGOLAMENTO</b> Art.3 DPR.1179/71		QUARTA FASE EVENTUALE RICORSO AL CNA che provvederà ad inviarlo <b>all'ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO</b>	Il ricorso va prodotto entro 30 gg. dalla data del ricevimento del giudizio. Invio del ricorso all' <b>ORGANO GIUDICANTE di 1 grado</b> tramite e presso l'Ordine competente	Su richiesta dell'interessato la sanzione può essere sospesa	Ricevuta versamento Ufficio Registro Ricorso in bollo più due copie Copia autentica della delibera impugnata Eventuali documenti



D.M. 10.11.1948° O NUOVO REGOLAMENTO		QUINTA FASE DEPOSITO RICORSO PRESSO L'ORDINE per invio interno al L'ORGANO GIUDICANTE DI 2 GRADO	Annotazione data del ricevimento del ricorso. Invio copia del ricorso al Pubblico Ministero tramite segreteria dell'Ordine. Deposito ricorso per gg.30 dalla ricezione.		Comunicazione al Pubblico ministero
D.M. 10.11.1948° O NUOVO REGOLAMENTO		SESTA FASE TRASMISSIONE DEL RICORSO	Dopo la fase del deposito invio al C.N..A.P.P.C. con deposito presso l' <b>ORGANO GIUDICANTE DI 2 GRADO</b>	Inizio della fase del ricorso dell' <b>ORGANO GIUDICANTE DI 2 GRAD</b> presso la sede del CNAPPC	Originale del ricorso Prova avvenuto invio del Ricorso al P.M- Fascicolo atti:Verbali- relazione del relatore Fascicolo: copie ricorso, delibera impugnata
		SETTIMA FASE PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI	Sono definite le sanzioni per le quali non sia stato presentato ricorso al CNAPPC o se il ricorso sia stato respinto dall' <b>ORGANO GIUDICANTE di 2 GRADO</b>	I provvedimenti definitivi se trattato dall'Organo giudicante di 2 Grado vanno trasmessi per mezzo della segreteria del CNAPPC agli Uffici ed Enti cui viene inviato obbligatoriamente l'Albo dell'Ordine oppure da quello del Consiglio oppure se non prodotto ricorso dalla segreteria dell'Ordine provinciale	Corte di Appello- Tribunale- Prefettura- Camera di Commercio- Ministero Grazia e Giustizia- Ministero degli Interni- Ministero LL.PP.Ministero Lavoro e Previdenza Sociale- Ministero P.I- Vari Ordini e CNAPPC

## NOTA

In relazione al ricevimento di segnalazioni, delle denunce, della corrispondenza , ancora dell'invio di notifiche, inviti e quant'altro i due ORGANI GIUDICANTI devono necessariamente essere ospitati dagli ORDINI PROVINCIALI ( **1 Grado**) e CNAPPC (**2 Grado**)

Dovranno servirsi delle segreterie degli Ordini Provinciale e Nazionale, forse servirsi di un medesimo protocollo di entrata e di uscita della corrispondenza per la tracciabilità nel tempo degli atti emessi , come pure per l'allegazione dei dispositivi nella cartelle personali degli iscritti conservate per legge dagli Consigli Provinciali tenutari degli Albi professionali .

Per economia,anche in ragione del periodo congiunturale non è da prevedere assunzioni di nuovi dipendenti a servizio degli Organi giudicanti né tanto meno l'individuazioni di sedi operative fisicamente separate .

## 4.- MODIFICHE E REVISIONE DELLE LEGGI, DECRETI ESISTENTI NON COGRUENTI CON LA RIFORMA E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE

### Legge 24 giugno 1923 n.1395

Art.5 comma 4

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26,27,28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

### RD 23 ottobre 1925 n.2537

Artt.19-20-21

**Art. 19** - Il consiglio nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile.

**Art. 20** - La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, **è pronunciata dal consiglio dell'ordine**, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

**Art. 21** - Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed al consiglio nazionale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16.

### Art.37 comma 2

**Art. 37 - Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:**

**2.-prende i provvedimenti disciplinari;**

CAPO III art.43 art.44 –

**Art. 43 - Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere**, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

**Art. 44 - Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.** Ove l'incolpato non si presenti né giustificati un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

CAPO III art.46 art.49 art.50

**Art. 46** - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, **il consiglio**, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

**Art. 49** - L'incolpato, che sia membro **del consiglio dell'ordine**, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello. Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio. Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso al consiglio nazionale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

**Art. 50** - Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà **luogo a giudizio disciplinare**.

### **Decreto ministeriale 1 ottobre 1948 Procedura contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti**

#### **Da vedere in modo integrale**

**D.M. 1° OTTOBRE 1948**

**Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti**

##### **ART. 1**

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 15.000 (quindicimila).

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata.

##### **ART. 2**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autenticata della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 3.000 (tremila) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.

##### **ART. 3**

Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale.

In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

##### **ART. 4**

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

##### **ART. 5**

Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

#### **ART. 6**

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### **ART. 7**

Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

#### **ART. 8**

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 9**

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

#### **ART. 10**

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica.

Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

#### **ART. 11**

Il Segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

#### **ART. 12**

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente né affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

#### **ART. 13**

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

#### **ART. 14**

I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugunate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

## **Esame della Legge 2 marzo 1949 n.143 Tariffa Professionale**

## Decreto P.R.8 luglio 2005 n.169

### Art.9

#### **ART. 9 (Procedimenti disciplinari)**

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, ***il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.***
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

## **5.-Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo**

Come già richiamato nello schema delle nuove procedure per la stesura di un regolamento è importante attenersi alle disposizioni della **LEGGE n. 241/1990 che disciplina il PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI** che sinteticamente si richiamano quelli articoli più significativi.

### **ADOZIONE PROVVEDIMENTO**

#### **Art.2 comma primo**

N:B: Ogni procedimento amministrativo,ivi compresi quelli disciplinari è soggetto al rispetto dell'art.2 primo comma , a mente del quale

**“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”**

Archiviazione o condanna

### **TERMINE PROCEDIMENTO e REGOLAMENTO**

#### **Commi 2 e 7**

**2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.**

**7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.**

Si rende opportuna l’adozione di uno specifico regolamento contenente tutti i termini delle singole fasi (ispettiva-istruttoria-disciplinare) mancando sussisterebbe il termine perentorio di **giorni 30**

## **OBBLIGO DI MOTIVAZIONE**

### **Art.3.**

**1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.**

N.B. L'atto deve essere sorretto dall'allegazione di obiettivi elementi di riscontro-logici ed affini all'istruttoria eseguita al fine di reggere il sindacato giurisdizionale della decisione assunta. (Cons,Stato sez.IV ,9 nov. 2005 n. 6262) Quindi puntuale ,rigorosa,pena la l'illegittimità della stessa per violazione dell'art.3 comma 1 L.241/90

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIA**

### **ART.da 4 a 6**

**1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.**

**2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.**

#### **Art. 5 (Responsabile del procedimento)**

**1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.**

**2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.**

**3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.**

#### **Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento)**

**1. Il responsabile del procedimento:**

**a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;**

**b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la**

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;  
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;  
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale

Tali compiti sono rimessi alla discrezione dell'Ente che svolge l'istruttoria disciplinare che è di solito monocratica. Presidente.

Conclusa questa fase l'esito dell'istruttoria è riferita al Consiglio per la decisione.

## **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Annullabilità? ART.7**

### **Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)**

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

N:B: Non annullabilità dell'atto se l'Ordine dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

## **GARANZIE DELL'INCOLPATO ART.10**

### **Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)**



**1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:**

**a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;**

**b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.**

NB: Si realizza una reale trasparenza e democratizzazione dell'azione amministrativa, in quanto l'intervento del privato che *"può presentare memorie scritte e documenti"* consente una istruttoria partecipata.

## **ACCESSO AGLI ATTI**

### **ART.22**

**Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso)**

**1. Ai fini del presente capo si intende:**

**a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;**

**b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;**

**c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;**

**d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;**

**e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.**

**2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.**

**3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.**

**4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.**

**5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo**

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

N:B:Sono esclusi quelli esplicitamente indicati dalla legge.

Trattasi di diritto di accesso conoscitivo.

Elenca i soggetti e cioè portatori d'interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Va visto se il soggetto richiedente possa subire pregiudizio dal provvedimento disciplinare a carico di un iscritto. (Tar Lazio sez. III 13 giugno 2000 n.4878)

#### **ART.24**

#### **Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)**

**1. Il diritto di accesso è escluso:**

**a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;**

**b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;**

**c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;**

**d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.**

**2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.**

**3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.**

**4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.**

**5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni**

categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Si delineano i confini e che l'accesso debba essere necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici (7° comma)

## **ART.25**

### **Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)**

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

NB: Nella richiesta delle essere palesato l'interesse qualificato che sorregge l'accesso all'atto e che deve concludersi entro 30 giorni

In conclusione la redazione di un regolamento non è di facile stesura e deve essere attentamente ponderato sia per la disciplina vigente e soprattutto per chiarire i rapporti che nascono dal Consiglio dell'Ordine "organo amministrativo" con l'Organo giudicante di 1 e 2 grado che sono pur sempre organi AMMINISTRATIVI per la natura del giudizio deontologico.

Maggio 2012

Arch.Glauco Provani

Si riporta qui di seguito quanto espresso dalla commissione istituita dal CNAPCC nel dicembre 2011 in merito agli ORGANI GIUDICANTI di 1 e 2 GRADO.  
Commissione costruita da dagli architetti:

Raffaello FRASCA del CNAPPC  
Simone Cola del CNAPPC  
Daniela DEDOMENICO dell'Ordine di Messina  
Alberto DITTA : dell'Ordine di Trapani  
Andrea MARCHISIO dell'Ordine di Aosta  
Isidoro MENDOLA dell'Ordine di Palermo  
Glauco PROVANI dell'Ordine di Terni

Estratto dalla relazione del dicembre 2011

## **6.-ORGANI GIUDICANTI**

### **6.1 ORGANO GIUDICANTE DI 1 GRADO**

#### **soluzione A: dimensione provinciale**

##### sede giudicante:

l'ordine provinciale di appartenenza del collega inquisito;  
componenti collegio giudicante di 1° grado: n° 5 oppure 7 componenti, sorteggiati dall' elenco provinciale redatto e tenuto da ciascun ordine provinciale, poi un cancelliere con funzione di segretario senza diritto di voto e facente parte del Consiglio dell'Ordine;

#### **soluzione B: dimensione regionale**

##### sede giudicante:

l'ordine provinciale di appartenenza del collega inquisito;  
componenti collegio giudicante di 1° grado: n° 5 oppure 7 componenti, sorteggiati da elenco regionale comprensivo di tutti gli elenchi provinciali redatto e tenuto da un cancelliere con funzione di segretario senza diritto di voto e facente parte del Consiglio dell'Ordine sede giudicante;

In questa ultima soluzione i componenti non potranno essere sorteggiati tra quelli appartenenti all'Ordine provinciale di appartenenza dell'inquisito;

Le sedute sono pubbliche per tutti gli iscritti che ne facciano richiesta

### **6.2.FORMAZIONE DEGLI ELENCHI**

La presenza di membri esterni sarebbe certamente garanzia di terzietà, ma non si ravvisano figure istituzionali che abbiano i requisiti adatti a giudicare nel merito, in quanto, se figure esterne al mondo specifico della professione, non avrebbero competenze tali da esprimere giudizi in un ambito specifico.

Per quanto concerne la possibilità della presenza di un magistrato, si ritiene che, essendo inscindibile la valutazione della possibile violazione delle norme deontologiche dalla conoscenza delle peculiarità della professione, il rischio è che il magistrato debba poi avvalersi di consulenti tecnici esterni.

I componenti dei suddetti elenchi dovranno possedere specifiche caratteristiche, quali ad esempio:

- minimo 10 anni di iscrizione all'Albo professionale;
- non aver subito e/o non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non essersi candidato all'ultima elezione per il rinnovo del Consiglio direttivo.
- essere in regola con i pagamenti di iscrizione.
- perfetta conoscenza delle normative che riguardano l'ordinamento professionale .

L'ammissione nell'elenco avviene per domanda dell'iscritto accompagnata da un breve curriculum e previa verifica insindacabile del Consiglio.

La formazione dell'elenco avviene su iniziativa del Consiglio e non è aggiornato nel periodo del mandato del Consiglio salvo particolari eccezioni.

I membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio e potranno eventualmente essere cancellati nel caso dell'insorgenza di un procedimento disciplinare nel corso del mandato o perdita dei requisiti.

Non potranno far parte contemporaneamente a più Organi Giudicanti.

Ciascun membro presterà la propria opera in forma gratuita con il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute a carico dell'Ordine d'appartenenza;

### 6.3. ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO

Presso il CNAPPC è istituito l'organo giudicante di 2° Grado nel caso d'impugnazione del provvedimento disciplinare (ora disciplinato dal DM 1 ottobre 1948).

Tale organo sarà costituito da 5 oppure 7 membri sorteggiati da un **elenco nazionale**, comprensivo di tutti quelli provinciali o regionali.

L'elenco nazionale è formato dall'indicazione di un soggetto o al massimo due segnalati dai rispettivi Consigli provinciali.

Anche in tale caso il sorteggio avverrà con esclusione di membri provenienti dall'ordine provinciale d'appartenenza dell'inquisito.

Potrà farne parte, senza diritto di voto, un consigliere provinciale d'appartenenza dell'inquisito.

Non potranno far parte contemporaneamente a più Organi Giudicanti.

Tali elenchi sarebbero aggiornati in occasione dell'insediamento del Consiglio del CNAPPC

La presenza nei due gradi di giudizio di un rappresentante dell'Ordine provinciale d'appartenenza dell'inquisito, ma senza diritto di voto, si ritiene opportuna per un corretto collegamento con l'Ordine provinciale stesso per l'assolvimento dei compiti all'Ordine stesso spettanti.

Roma dicembre 2011

# INDICE

1.-PROBLEMI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ISTITUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LEGGI ATTUALI E DA MODIFICARE	pag. 2
2.-ATTUALI PROCEDURE E DELLE PENE QUADRO RIEPILOGATIVO	pag. 8
3.- NUOVO QUADRO OPERATIVO SULLE PROCEDURE E DELLE PENE IPOTESI	pag. 11
4.- MODIFICHE E REVISIONE DELLE LEGGI, DECRETI ESISTENTI NON COGRUENTI CON LA RIFORMA E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE	pag. 12
5.-LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 Nuove norme sul procedimento Amministrativo	pag.17
ADOZIONE PROVVEDIMENTO	
Art.2 comma primo	pag 17
TERMINE PROCEDIMENTO e REGOLAMENTO	
Commi 2 e 7	pag.17
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE	
Art.3.	pag.18
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIA	
ART.da 4 a 6	pag.18
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)	pag.19
GARANZIE DELL'INCOLPATO	
Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)	pag.19
ACCESSO AGLI ATTI	pag.20
Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso)	pag.20
Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)	pag.21
Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)	pag.21
Estratto dalla relazione del dicembre 2011	
6.-ORGANI GIUDICANTI	pag. 25
6.1 ORGANO GIUDICANTE DI 1 GRADO	pag. 25
6.2 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI	pag. 25
6.3 ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO	pag. 26



# CODICE DEONTOLOGICO

VALIDO PER TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI, CONSERVATORI e SEZIONI IUNIOR

## SCHEDA RIASSUNTIVA

1	<b>Quadro legislativo - Leggi vigenti</b>	⇒	Collegamento con le nuove leggi emanate
		⇒	Coordinamento con altre norme e leggi vigenti
		⇒	Abrogazioni di leggi superate
2	<b>Nuovo articolato</b>	⇒	Definizione dei principi generali
		⇒	Suddivisione dei Titoli
		⇒	Adeguamento ai Codici europei
3	<b>Sanzioni</b>	⇒	Classificazione delle violazioni
		⇒	Livelli sanzionatori
		⇒	Attivazione dei procedimenti
4	<b>Quadro Sanzionatorio</b>	⇒	Classificazione delle violazioni
		⇒	Livelli sanzionatori
		⇒	Applicazione delle sanzioni
5	<b>Procedure disciplinari</b>	⇒	Riordino dei procedimenti disciplinari
		⇒	Semplificazione dei procedimenti
		⇒	Norme e attivazione dei procedimenti
6	<b>Comitato di Disciplina</b>	⇒	Selezione e Nomina del Comitato
		⇒	Regolamento del Comitato
		⇒	Funzionamento e compensi

# TITOLO VI

## Comitato di Disciplina

### CAPO 1

#### Selezione e nomina Comitato di Disciplina

##### Art. 1

##### Nomina del Comitato di Disciplina

- 1 La nomina del Comitato di Disciplina spetta per competenza al Consiglio dell'Ordine territoriale legalmente eletto, che vi deve provvedere entro **6-8 mesi** dalla data di insediamento .
- 2 Se il Consiglio dell'Ordine non provvede alla nomina del Comitato di Disciplina entro i termini stabiliti, il Presidente del Tribunale competente può nominare d'ufficio il Comitato o ordinare al CNAPPC di provvedere entro **3 mesi** dalla data di ordinanza del Tribunale.

##### Art. 2

##### Candidature per il Comitato di Disciplina

- 1 La candidatura è libera e aperta ad ogni iscritto all'Ordine territoriale di competenza, con almeno **10 anni** di iscrizione, senza distinzione di Sezione professionale di appartenenza (architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, iunior).
- 2 Il candidato non deve avere pendenze legali di sorta, deve risultare in regola con i versamenti d'iscrizione e contributivi (InarCassa), non deve avere mai subito procedimenti disciplinari né giudiziari di magistratura ordinaria.
- 3 Il candidato deve presentare la propria candidatura secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Ordine territoriale e deve seguire il corso formativo appositamente predisposto dall'Ordine, in materia di Deontologia e Ordinamento Professionale e Magistratura.
- 4 Il corso formativo è organizzato e gestito secondo criteri stabiliti dal CNAPPC. Il candidato, al termine del corso deve sostenere un colloquio (o test attitudinale) conclusivo e non può ricorrere avverso la propria eventuale esclusione.

##### Art. 3

##### Nomina dei Membri del Comitato di Disciplina

- 1 Il Consiglio dell'Ordine territoriale, previo corso formativo e colloquio finale con ogni singolo candidato, nomina i **Membri** del Comitato scegliendoli a sua discrezione tra gli iscritti che hanno frequentato il corso formativo e depositato entro i termini stabiliti, la propria candidatura. È facoltà dell'Ordine redigere un Elenco dei Membri secondo criteri di merito e di competenza, da conservare agli atti con delibera, e utilizzare per i casi di cui ai commi 3 e 4.
- 2 Il numero dei **Membri** che compongono il Comitato di Disciplina deve essere dispari, non inferiore a 5 e non superiore al numero dei Consiglieri dell'Ordine (7-9-11-15).
- 3 Il numero dei Membri del Comitato di Disciplina può variare a discrezione del Consiglio dell'Ordine anche ad esercizio in corso, in ragione dell'attività disciplinare del Comitato.
- 4 Durante l'insediamento del Comitato, nel caso in cui uno o più **Membri** si dimettano o subentrino cause d'incompatibilità col ruolo ricoperto o si ravvisino motivi per ampliare il Comitato, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di nominare Membri sostituti o supplenti, in numero corrispondente alle esigenze per garantire il buon funzionamento del Comitato, secondo i criteri di cui al comma 5.

5	Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di nominare in qualsiasi momento, nuovi Membri sostituti o supplementari (fino al numero massimo ammesso di cui al comma 2), per i casi previsti ai commi 3 e 4, attingendo dall'Elenco dei Membri. Nel caso in cui non abbia provveduto a stilare l'Elenco, il Consiglio è tenuto a riaprire il corso formativo e la procedura di selezione di cui al comma 1, e procedere alle nomine di sostituzione o supplementari.
6	L'Elenco dei Membri, se predisposto dal Consiglio dell'Ordine territoriale, ha la medesima validità e durata della carica del Comitato di Disciplina.

**Art. 4**

**Carica del Comitato di Disciplina e dei Membri**

1	La carica del Comitato di Disciplina corrisponde al mandato del Consiglio che lo ha nominato (4 anni), <b>e si conclude con l'insediamento del nuovo Comitato</b> . I singoli Membri, salvo i casi previsti di recesso o dimissioni, restano in carica per tutto l'insediamento del Comitato e possono essere rinominati per un totale di <b>3 mandati</b> e comunque, non oltre 12 anni.
2	La carica del Comitato di Disciplina ha inizio dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine territoriale con cui sono nominati i Membri prescelti e adottato l'eventuale Elenco dei Membri, e ha termine entro <b>8 mesi</b> dall'insediamento del nuovo Consiglio eletto e in ogni caso, termina con l'insediamento del nuovo Comitato di Disciplina.

**Art. 5**

**Decadimento del Comitato di Disciplina e dei Membri**

1	In caso di decadimento del Consiglio prima dei termini di legge (4 anni), il Comitato resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine, salvo che vi sia commissariamento dell'Ordine, nel cui caso sarà discrezione del Commissario confermare o nominare un nuovo Comitato, in osservanza dei criteri di cui al presente Titolo.
2	Nel caso in cui a carico di un Membro del Comitato di Disciplina, si verificano una o più cause d'incompatibilità, come stabilito all'Art. 2, comma 2, o sussistano altri conflitti d'interesse, il Membro è tenuto a rassegnare le dimissioni e il Consiglio dell'Ordine provvederà d'ufficio alla ratifica e alla sua sostituzione.

**CAPO 2**

**Regolamento del Comitato di Disciplina**

**Art. 6**

**Formazione del Regolamento del Comitato di Disciplina**

1	Il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto ad adottare con delibera i Criteri Guida per la formazione del Regolamento del Comitato di Disciplina, emanati dal CNAPPC. Il Consiglio dell'Ordine territoriale ha facoltà di integrare e ampliare il Regolamento con eventuali e ulteriori norme restrittive, salvo che vi siano giustificati motivi non contrastanti con le norme vigenti in materia.
2	Il Regolamento del Comitato di Disciplina, secondo i Criteri Guida emanati dal CNAPPC, in osservanza del principio di auto determinazione degli Ordini territoriali, deve stabilire le seguenti norme: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elezione del Presidente del Comitato di Disciplina;</li> <li>● Nomina e insediamento del Collegio di Disciplina;</li> <li>● Durata del procedimento disciplinare;</li> <li>● Nomina del Delegato del Consiglio dell'Ordine;</li> <li>● Compensi dei Membri del Comitato di Disciplina.</li> </ul>

**Art. 7****Elezione del Presidente del Comitato e funzionamento**

1	Il Comitato di Disciplina deve riunirsi in 1° seduta entro <b>30 gg.</b> dalla data della delibera di Consiglio e deve auto eleggere due Membri con la carica di Presidente e Vice Presidente del Comitato.
2	Il Comitato, nella seduta per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, deve essere riunito in presenza di <b>tutti i Membri</b> nominati dall'Ordine, pena il decadimento e l'invalidazione delle cariche elettive.
3	Il Comitato è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Membri e con la presenza del Presidente o in sua assenza, del Vice Presidente.
4	Se il Comitato di Disciplina non assolve all'elezione del Presidente e del Vice Presidente entro il termine di <b>30 gg.</b> dal suo insediamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale demanda al Presidente del Tribunale la facoltà di nomina delle cariche o su ordinanza del medesimo Tribunale, vi provvede d'ufficio con delibera del Consiglio.
5	Il Comitato di Disciplina, nella persona del suo Presidente, fa capo alla segreteria e ha sede legale presso l'Ordine territoriale. Il Comitato utilizza gli stessi locali e le medesime strumentazioni dell'Ordine, compatibilmente con le funzioni e il ruolo assegnatogli.

**Art. 8****Funzione del Presidente del Comitato di Disciplina**

1	Il Presidente del Comitato di Disciplina svolge funzione di coordinatore, gestisce e organizza l'intera attività e convoca le riunioni del Comitato. Per questo ruolo è coadiuvato dal Vice Presidente del Comitato. Rientrano tra i suoi poteri, l'attribuzione di ruoli e compiti assegnati ai Membri del Comitato e al Delegato dell'Ordine e tutte le materie attinenti lo scopo del giudizio disciplinare.
2	Spetta al Presidente o in sua assenza, al Vice Presidente, convocare il Comitato di Disciplina e presiedere il sorteggio (o la nomina) del Collegio Disciplinare di cui all'Art. 10. La riunione del Comitato per la nomina del Collegio, è valida con la presenza del 70% dei Membri (5/7, 6/9, 8/11, 11/15).
3	Le riunioni del Comitato di Disciplina si svolgono presso la sede dell'Ordine. Salvo quanto stabilito al precedente comma, le riunioni convocate per la gestione ordinaria del Comitato, sono valide con la presenza della metà dei Membri più uno.
4	Le riunioni del Comitato di Disciplina devono essere verbalizzate su apposito Registro dal Segretario nominato per la riunione. Le riunioni del Comitato sono finalizzate alla gestione, al coordinamento e al controllo dell'attività disciplinare demandata ai singoli Collegi Disciplinari, e ai rapporti con l'Ordine territoriale.

**Art. 9****Attivazione del procedimento - Delegato del Consiglio**

1	Il procedimento disciplinare è richiesto d'ufficio per ogni singola segnalazione verbale o scritta pervenuta al Consiglio dell'Ordine territoriale cui risulta iscritto l'incolpato. Il Consiglio inoltra richiesta di attivazione del procedimento al Comitato, il quale deve deliberare l'attivazione o l'archiviazione del caso entro <b>30 gg.</b> dal ricevimento della richiesta e darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
2	In caso di attivazione del procedimento, il Consiglio dell'Ordine nomina di un proprio rappresentante (di norma, il responsabile della deontologia o dell'ordinamento professionale), che ha funzione di <b>Delegato del Consiglio</b> e svolgerà il ruolo di referente per il Comitato di Disciplina.

3	Il Delegato del Consiglio, su mandato del Presidente del Comitato di Disciplina, ha il compito di espletare l'istruttoria e trasmettere la documentazione, secondo le indicazioni impartite dal Comitato. Il Delegato su richiesta del Collegio Disciplinare, deve partecipare alle audizioni e collaborare allo svolgimento delle indagini in veste di <u>pubblico ministero</u> .
4	Nell'assolvimento di tale funzione, il Delegato del Consiglio è sottomesso ai poteri del Presidente del Comitato di Disciplina e deve rispondere del suo operato sia al Consiglio dell'Ordine, sia al Comitato di Disciplina.
5	Nei casi in cui il Presidente del Comitato di Disciplina richieda la collaborazione costante e continuata del Delegato del Consiglio, per tutta la durata del procedimento disciplinare, il Delegato è parificato al ruolo di Membro del Collegio, senza diritto di voto e di giudizio, ma con diritto di rimborso o gettone di presenza, di cui all' <b>Art. 17, comma 1</b> .
6	Dopo il ricevimento della segnalazione da parte dell'Ordine, il Comitato di Disciplina procede alla collaborazione costante e continuata del Delegato del Consiglio, per tutta la durata del procedimento disciplinare, il Delegato è parificato al ruolo di Membro del Collegio, senza diritto di voto e di giudizio, ma con diritto di rimborso o gettone di presenza, di cui all' <b>Art. 17, comma 1</b> .

#### Art. 10

#### Nomina e insediamento del Collegio di Disciplina

1	Il Comitato di Disciplina dopo avere notificato all'Ordine l'attivazione del procedimento disciplinare tramite la Segreteria dell'Ordine, nomina entro <b>30 gg</b> per sorteggio (o altro criterio stabilito dal Regolamento emanato dal Consiglio dell'Ordine), il Collegio Disciplinare composto da almeno <b>3 Membri</b> (compreso il Presidente), più un <b>Membro Supplente</b> , il quale interviene in sostituzione dell'eventuale nominato assente.
2	Il Comitato di Disciplina deve nominare un Collegio Disciplinare per ogni singolo procedimento. Il Collegio Disciplinare è sempre presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente e si compone di un numero dispari di Membri.
3	Il Comitato di Disciplina può operare contemporaneamente con più Collegi Disciplinari, sempre che sia garantita la presenza del Presidente o del Vice Presidente per tutte le sedute dei Collegi.
4	Ogni procedimento disciplinare deve essere avviato, condotto e concluso dal medesimo Collegio, il quale opera alla presenza costante di tutti i Membri nominati, senza ammissione di assenze, pena l'invalidamento del procedimento disciplinare e il decadimento della pena sanzionatoria.

#### Art. 11

#### Incompatibilità di nomina e ruolo

1	Il Comitato di Disciplina dopo avere nominato (o sorteggiato) i Membri del Collegio Disciplinare, verifica eventuali <u>cause note</u> di incompatibilità o sussistenza di conflitti d'interesse. I Membri nominati (o sorteggiati), sono obbligati ad evidenziare la propria incompatibilità nel caso sussistano <u>cause occulte</u> non conosciute dal Comitato.
2	Sono da considerarsi cause d'incompatibilità o causa di conflitti d'interesse, gli eventuali rapporti di parentela con l'incolpato, rapporti di amicizia, rapporti professionali a qualsiasi titolo intrattenuti, presenti e/o passati, e ogni altra causa che possa condizionare il giudizio sull'incolpato.
3	L'incompatibilità o il conflitto d'interesse non evidenziato, è causa d'invalidamento d'ufficio di tutto il procedimento disciplinare e comporta l'esclusione dal Comitato di Disciplina del Membro colpevole di avere taciuto la causa. Il Presidente del Comitato dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine dell'omissione, il quale ravvisata la volontarietà dell'azione, può sottoporre a giudizio disciplinare il Membro incolpato.

4	Nel caso in cui un Membro del Comitato di Disciplina, nel corso della sua carica sia sottoposto a procedimento disciplinare di cui al precedente comma 3 o per altre cause dipendenti dall'esercizio professionale o per violazione del Codice Deontologico, rassegna le proprie dimissioni e per competenza è sottoposto al giudizio del Comitato di Disciplina facente capo all'Ordine territoriale viciniore, su istanza del Consiglio ove risulta iscritto l'incolpato.
---	---

**Art. 12**

**Obblighi del Comitato di Disciplina**

1	I Membri che compongono il Comitato di Disciplina sono tenuti al costante aggiornamento normativo inerente le materie ordinarie e disciplinari. Sono tenuti alla frequentazione di corsi di aggiornamento che costituiranno "credito formativo", ai sensi delle leggi vigenti in materia.
2	Il Comitato di Disciplina è tenuto a segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali comportamenti scorretti e/o sottrazioni al giudizio disciplinare da parte degli iscritti sottoposti a procedimento.
3	La mancata collaborazione, la sottrazione volontaria al procedimento disciplinare, l'opponimento o il comportamento ostativo all'attività del Collegio Disciplinare da parte dell'iscritto, costituisce violazione deontologica sanzionata d'ufficio con provvedimento diretto da parte del Consiglio dell'Ordine. La sanzione minima è la censura e in caso di comportamento scorretto ripetuto, si procede con la sospensione da <b>10 a 30 giorni</b> .
4	La sanzione di cui al comma 3 emessa d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, costituisce provvedimento sanzionatorio distinto dall'infrazione per cui è stato attivato l'originario procedimento e si somma all'eventuale provvedimento sanzionatorio derivante dal procedimento disciplinare originario, di competenza del Collegio Disciplinare.

**CAPO 3**

**Funzionamento e compensi**

**Art. 13**

**Operazioni del Collegio Disciplinare**

1	Il Collegio Disciplinare inizia a svolgere le proprie funzioni dal giorno della 1° riunione convocata con comunicazione del Presidente, che deve avvenire entro <b>30 gg.</b> dalla sua nomina (o sorteggio).
2	Il Collegio Disciplinare, dopo avere esaminato gli atti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine, procede alla <b>1° audizione</b> dell'incolpato al quale deve comunicare per iscritto le norme deontologiche e i riferimenti di legge per cui è stato adito il procedimento disciplinare.
3	Il Collegio Disciplinare ha facoltà di reperire documenti, ascoltare i soggetti coinvolti, interrogare le parti, documentare e verbalizzare eventuali testimonianze, ritenute utili e necessarie nell'attività di giudizio.
4	L'incolpato ha facoltà di chiedere ulteriore audizione (eventuale <b>2° audizione</b> ), e/o presentare eventuale documentazione a sua discolpa. Ha facoltà di avvalersi del supporto di un legale e di chiedere l'audizione di eventuali testimonianze a sua discolpa, purché siano atti ritenuti pertinenti dal Collegio Disciplinare con il procedimento in atto.
5	Il Collegio Disciplinare, dopo avere espletato tutte le indagini, deve convocare l'incolpato in <b>2° audizione</b> (o 3° audizione), e comunicargli i capi d'imputazione ritenuti validi. L'incolpato ha facoltà di difendersi verbalmente e ascoltate le motivazioni del Collegio, può richiedere ulteriori <b>15 gg.</b> per presentare memoria difensiva scritta. È consentito all'incolpato di avvalersi del supporto di un legale.

6	Al termine della <b>2° audizione</b> (o 3° audizione), o trascorsi i <b>15 gg.</b> e presa visione della memoria difensiva, il Collegio Disciplinare si riunisce ed emette provvedimento disciplinare o rigetta l'istanza del Consiglio dandone, sia per l'uno, sia per l'altro caso, motivazione scritta.
---	--

<b>Art. 14</b>	<b>Comunicazioni e notifiche</b>
----------------	----------------------------------

1	Le comunicazioni all'iscritto ritenuto incolpato dal Consiglio dell'Ordine, per quanto attiene il procedimento disciplinare, spettano al Comitato di Disciplina, che vi provvede tramite la Segreteria dell'Ordine, come di seguito stabilito dal comma 2.
2	Il Comitato di Disciplina e/o il Collegio Disciplinare, attraverso la Segreteria dell'Ordine, inoltrano all'incolpato le comunicazioni di rito, comprese le convocazioni, con tutti i mezzi oggi disponibili, compresi fax, mail, Pec, raccomandate, notifiche giudiziarie, consegne a mano e ogni altro mezzo, purchè sia documentato con prova verificabile che l'incolpato è stato raggiunto dalla comunicazione entro <b>10 gg.</b> dal termine fissato per la convocazione.
3	È consentito alle parti (Collegio e incolpato), di fissare congiuntamente i termini per le audizioni e le scadenze dell'intero procedimento disciplinare. I termini dell'accordo devono essere riportati sul verbale della 1° audizione, la cui sottoscrizione da parte dell'incolpato costituisce inderogabile comunicazione ricevuta.

<b>Art. 15</b>	<b>Durata e conclusione del procedimento disciplinare</b>
----------------	---

1	Il Collegio Disciplinare dal giorno dell'insediamento (1° riunione), ha tempo <b>120-240 gg.</b> per concludere il procedimento e giungere alle conclusioni di rito. Dal suddetto termine, sono esclusi il tempo necessario per ottenere copia della documentazione da enti pubblici e uffici privati, il tempo per ottenere la disponibilità delle testimonianze (ove previste e ammesse dal Collegio), e tutto il tempo necessario per reperire quanto ritenuto necessario e che non dipenda dalla volontà e disponibilità dei Membri del Collegio.
2	Il Collegio Disciplinare comunica immediatamente l'esito del procedimento disciplinare al Consiglio dell'Ordine trasmettendo attraverso la Segreteria dell'Ordine, il verbale della riunione conclusiva del procedimento. Il Consiglio dell'Ordine assume le conclusioni con delibera e provvede a trasmettere copia del provvedimento all'iscritto entro <b>5 gg.</b> dalla delibera, con i medesimi criteri previsti dall' <b>Art. 14</b> , comma 2,

<b>Art. 16</b>	<b>Ricorsi e opposizioni al procedimento disciplinare</b>
----------------	---

1	Al termine del procedimento, se ritenuto passibile di sanzione disciplinare, l'iscritto può opporre ricorso presentando al CNAPPC istanza di revisione e/o annullamento del provvedimento, entro <b>30 gg.</b> dalla ricevuta comunicazione di cui al comma 2 dell' <b>Art. 15</b> . L'iscritto deve inoltrare copia dell'istanza anche all'Ordine per la sospensione dei termini.
2	Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l'iscritto abbia presentato ricorso, la sanzione è resa immediatamente esecutiva dal Consiglio dell'Ordine, il quale in caso di sospensione dell'iscritto, provvede anche alla pubblicazione del provvedimento attraverso il sito e ne dà comunicazione scritta a tutti gli Enti preposti al controllo della libera professione.
3	La presentazione di ricorso da parte dell'iscritto, sospende i termini applicativi della sanzione e il Consiglio dell'Ordine deve sospendere l'esecutività della sanzione, in attesa della conclusione del procedimento di ricorso presso il CNAPPC.

4	Il CNAPPC, concluso l'iter del ricorso che avverrà secondo apposito Regolamento, comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine e all'iscritto, l'esito dell'istanza e l'iscritto entro il termine di <b>30 gg.</b> può opporre ricorso al Consiglio di Stato.
5	Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che l'iscritto abbia presentato ricorso, il Consiglio dell'Ordine provvederà all'esecuzione e all'applicazione della sanzione, come da sentenza del CNAPPC, entro il termine di <b>30 gg.</b>

**Art. 17**

**Compensi e rimborsi spese**

1	Il Consiglio dell'Ordine territoriale, ha facoltà di prevedere e stabilire l'entità di rimborsi spese e/o gettoni di presenza a compenso dell'attività dei Membri del Comitato di Disciplina e del Delegato del Consiglio dell'Ordine.
2	La copertura economica dei rimborsi e delle spese ordinarie, deve essere prevista e ricadere nel bilancio dell'Ordine e non deve gravare sull'incolpato, salvo quanto stabilito al successivo comma 3.
3	Per ogni procedimento devono essere documentate eventuali spese suppletive occorse per il reperimento dei materiali di causa il cui costo, se aggravato dalla mancata collaborazione dell'incolpato, può essere ad egli imputato, il quale dovrà farvi fronte con versamento del corrispettivo.

**Art. 18**

**Competenze del CNAPPC**

1	Il Consiglio Nazionale è competente per tutti i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e agisce secondo il proprio Codice di Procedura. L'attività di esamina dei ricorsi, costituisce giudizio di 2° grado.
2	Le procedure dei giudizi disciplinari espletate dai Comitati di Disciplina territoriali, non possono essere invalidate per vizi di forma. I provvedimenti disciplinari possono essere annullati per errori di giudizio. Nel caso si ravvisino vizi di forma, il CNAPPC procede comunque d'ufficio nel giudizio del fatto di specie, senza altro rinvio.



|

|

|

|

|

|

|



















**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

-----  
**DELEGAZIONE CONSULTIVA**

**Gruppo di lavoro**  
**DEONTOLOGIA**

-----



## **GRUPPO DI LAVORO POLITICHE ECONOMICHE**

---

Marco Aimetti – Ordine di Torino  
Enrica Caire – Ordine di Nuoro  
Dario Camerino – Ordine di Alessandria  
Giuseppe Cappochin – Ufficio di Presidenza  
Pasquale Felicetti – Consiglio Nazionale  
Franco Frison – Consiglio Nazionale  
Roberto Ricci – Ordine di Rimini  
Luigi Scrima – Ordine di Prato  
Massimiliano Ali – Ordine di La Spezia

### **Allegati**

---

1. Contratti
  - Incarico per prestazioni professionali dell'architetto
  - Consenso informato per la progettazione
  - Consenso informato progetto esecutivo
  - Consenso informato progettazione e progetto esecutivo
  - Consenso informato direzione lavori
  - Informativa privacy
  - Scheda prestazioni
2. Quadro sinottico assicurazioni r.c. professionali
3. Aspetti societari, studi associati: chiarimenti
4. Regolamento per le società professionali: considerazioni

# Incarico per prestazioni professionali dell'architetto

(per committenza privata)

L'anno duemila....., il giorno ..... Del mese di .....

**Tra :**

- il sig. ....residente a .....  
via ..... N. ....in qualità di .....

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a ..... II. ....

cod. Fisc.

part. Iva

**E**

- l'architetto. .... Residente in .....  
via. .... N. ....con studio professionale in ..... via. .... N. ....  
iscritto all'albo degli architetti p.p.c della provincia di ..... al n° .....

- in proprio;

- in rappresentanza della associazione o del gruppo (\*) professionale formato da

(\*cancellare la dizione non pertinente)

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a ..... II. ....

cod. Fisc.

part. Iva

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - natura e oggetto dell'incarico

Il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per :

Indicare l'oggetto dell'incarico

.....  
.....  
.....  
.....

Ubicato nel comune di ..... prov. .... Dati catastali

Di cui il committente dichiara d'avere piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento.

### Art. 2 - prestazioni richieste al professionista

L'incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell' **allegato a**, parte integrante del presente d'incarico.

### Art. 3 - particolarita' dell'incarico

Nell' **allegato a** vengono riportate eventuali condizioni particolari

Il committente dichiara che ogni punto contrassegnato dell'allegato a), è stato oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del professionista, del grado di complessità dell'opera (art. 9 d.l. 1/2012 L. 27/2012), che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta per la piena comprensione di quanto ivi riportato e dichiara quindi di averne accettato il contenuto.

L'eventuale previsione di spesa complessiva cui le parti si siano riferite ha carattere indicativo e può essere soggetta ad aumenti in considerazione dell'ipotesi progettuale scelta.

#### **Art. 4 - documentazione allegata**

Il committente fornisce al professionista la seguente documentazione per l'espletamento dell'incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità.

1-... ..

2-... ..

N- ... ..

#### **Art. 5 - modalita' di espletamento dell'incarico**

Il professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza.

Il professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche a scelte progettuali, il professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari che le modifiche apportate richiederanno, da concordarsi preliminarmente tra le parti.

Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal committente, oltre alla prima copia, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

#### **Art. 6 – polizza assicurativa**

Il professionista ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

#### **Art. 7 - termini per l'espletamento dell'incarico**

L'incarico così come descritto all'art. 1 e 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore.

1. (determinare i termini di ogni livello di prestazione)

2.

N. ... ..

Ai fini dei termini per l'espletamento non vengono quindi considerati i tempi di approvazione riferibili alle attività degli enti preposti all'emissione di pareri e/o nulla osta.

In particolare le parti si danno atto che ogni modifica e/o variante anche di modesta entità comporta ritardi in misura anche imprevedibile, in considerazione dell'avvicinarsi dei lavori.

#### **Art. 8 - determinazione del compenso**

Gli onorari ed il rimborso delle spese per le prestazioni del professionista inerenti il presente incarico sono determinati in base allo schema di parcella di massima (ALLEGATO b), parte integrante del presente disciplinare.

Eventuali modifiche/varianti/aggiunte che si rendessero necessarie e/o che fossero richieste dal committente anche verbalmente, comporteranno il diritto del professionista al corrispondente onorario supplementare, da concordarsi fra le parti, o, in mancanza, da determinarsi ai sensi dell'art. 2233 c.c. E/o parametri di legge e consuetudine.

**Il compenso complessivo da corrispondere al professionista ammonta pertanto a € \_\_\_\_\_, (diconsi euro in lettere.....), oltre all'i.v.a. Ed al contributo di inarcassa nella misura di legge.**

#### **Art. 9 - pagamenti**

Il committente riconosce al professionista l'importo di € \_\_\_\_\_ quale anticipo sull'ammontare presumibile delle spese da sostenere.

L'onorario e i compensi di cui all'art. 7 del presente disciplinare saranno corrisposti su semplice richiesta, previa presentazione di nota pro forma, come segue \*:

(\*modificare le parti di seguito come si reputa opportuno)

- 1- Acconto pari al \_\_\_\_% alla firma del presente disciplinare .....€ \_\_\_\_\_;
- 2- Acconto pari al \_\_\_\_% alla presentazione del ... .....€ \_\_\_\_\_;
- 3- Acconto pari al \_\_\_\_% alla presentazione del ... .....€ \_\_\_\_\_;
- 4- Direzione lavori :.....
- 5- Saldo entro \_\_\_\_\_ giorni dalla presentazione della nota finale ..... € \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10 - proroghe, penali, interessi, recesso, sospensione e risoluzione**

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili al professionista, il committente concederà proroghe all'espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.

Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nella presente convenzione il committente procederà immediatamente con regolare nota scritta affinché il professionista si possa uniformare alle prescrizioni.

Nel caso di risoluzione per inadempimento, il committente è tenuto a rimborsare al professionista le spese sostenute ed a liquidare il compenso per l'opera svolta.

Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere sospeso e/o interrotto in via definitiva, per cause non imputabili al professionista incaricato, allo stesso verrà inoltre corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso relativo all'incarico eseguito, una maggiorazione pari al 25% degli onorari maturati.

Tra le cause di sospensione motivata da parte del professionista si riporta, ad es., l'interruzione dell'attività di dl per conduzione del cantiere da parte dell'impresa contraria alle prescrizioni o in contrasto con le norme.

In caso di mancato pagamento o di ritardo anche di una sola rata, o di qualsiasi difficoltà e/o ritardo di adempimento delle obbligazioni assunte, anche nei confronti di terzi, l'architetto, salvo il diritto agli interessi ex d.lgs. 231/2002, potrà ritenere il committente decaduto dal beneficio del termine per le scadenze successive, e le prestazioni dedotte non ancora eseguite, potranno essere rifiutate dal professionista finché il committente non avrà interamente pagato quanto gli spetta.

#### **Art.11 - obblighi del committente - RECLAMI – CONTESTAZIONI – DECADENZA - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE**

Il committente si obbliga a non impartire alcun ordine o disposizione all'impresa, e/o a qualunque artigiano/maestranze incaricati dell'esecuzione delle opere, in contrasto con il progetto e/o con le direttive eventualmente impartite dall'architetto.

L'eventuale violazione di tale obbligo da parte del committente costituisce grave inadempimento e comporta la sua responsabilità per ogni vizio e/o difformità dell'opera imputabile a tali eventuali violazioni, salva la risoluzione del contratto per colpa ed inadempimento del committente stesso.

In deroga all'art. 1669 c.c., reclami/contestazioni per eventuale inadempimento del professionista in relazione a difformità, vizi, ritardi o altro, debbono essere proposti all'architetto esclusivamente per iscritto, con denuncia specifica e dettagliata entro il termine massimo di quaranta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La relativa azione si prescrive in un anno dalla denuncia.

Nessun reclamo/contestazione potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento del compenso dell'attività alla quale il reclamo si riferisce.

#### **Art. 12 – rappresentanza<sup>i</sup> (nel caso d' incarico a più professionisti )**

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente accordo ed è dal committente affidato e dai professionisti accettato, rispondendo, ovviamente, ciascuno per la parte di specifica competenza.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i professionisti incaricati nominano un capogruppo delegato a rappresentarli.

Il domicilio del capogruppo progettista sarà considerato come domicilio legale del gruppo/società.

Al capogruppo spetta una quota aggiuntiva dell'onorario pari al 0.10 % dell'importo delle opere progettate a compenso della funzione svolta di coordinamento.

Il committente resta estraneo a qualsiasi rapporto che i professionisti stabiliranno o potranno stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il capogruppo riceve espressamente il mandato di rappresentanza, in nome e per conti di tutti i professionisti incaricati, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, ove occorra, l'approvazione del committente.

#### **Art. 13 – diritti d'autore**

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati all'architetto, anche dopo il saldo degli onorari da parte del committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni di legge.

L'architetto ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; e il committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo

restando in ogni caso, il dovere del professionista di garantire al committente l'assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del committente.

Il committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del progettista, salvo diversa disposizione dello stesso.

#### **Art. 14 – adempimenti per la privacy**

In riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali si fa riferimento all' **allegato c** di seguito riportato e parte integrante del presente d'incarico.

#### **Art. 15 – controversie e foro competente**

Le controversie aventi per oggetto la sussistenza e l'entità di eventuali responsabilità professionali dell'architetto, e il conseguente eventuale accertamento di vizi, e/o difetti, difformità, ritardi e danni, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui uno nominato da ogni parte e il terzo dal presidente dell'ordine degli architetti della provincia di ..... Il collegio deciderà secondo le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

Per qualunque altra controversia, è competente il foro di ..... Con esclusione di qualunque altro foro.

#### **Art. 16 - disposizioni finali**

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Si dà atto che il presente disciplinare, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

letto, confermato e sottoscritto.

....., lì .....

Il committente

Il committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

Dichiara inoltre di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° ..... Facciate, di averlo ben esaminato e compreso, e di averne discusso con il professionista ogni clausola e condizione

Il professionista

Il professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e del d.lgs. 206 del 6.9.2005 e succ.mod., il committente, approva espressamente e specificamente, i seguenti articoli del disciplinare di incarico previa discussione e trattativa di ognuno:

**ART.7)** - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO; - **ART.8)** – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ai sensi dell'ALLEGATO B) e della T.P. Ex L. 143/1949 e succ.mod; **ART. 10)** PROROGHE, PENALI, INTERESSI, DECADENZA DAL BENEFICIO TERMINI, RECESSO, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE; - **ART.11)** RECLAMI – CONTESTAZIONI – DECADENZA - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE; - **ART.15)** CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

....., lì .....

Il committente

il professionista

<sup>i</sup> Articolo auspicabile in caso di affidamento a raggruppamenti spontanei, società professionali /interprofessionali.

ALLEGATO A : Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico

ALLEGATO B : Calcolo degli onorari e spese (schema di parcella)

ALLEGATO C : Informativa Privacy

---

*N.B.: Il presente fac-simile costituisce una mera bozza e dovrà ovviamente essere adattata alle diverse particolari esigenze.*

Consenso informato per la progettazione

Io sottoscritto ..... nato a .....

residente in .....via..... codice fiscale/partita Iva .....

\*\*\* \*\* \*\*\*

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch..... ,

e con particolare riferimento alla **PROGETTAZIONE** di quanto ivi stabilito

#### DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, tutta l'attività di progettazione sopra descritta nelle sue singole fasi, nonché nell'eventuale iter amministrativo.

Dichiaro, inoltre, che mi sono state illustrate le possibili alternative progettuali, di ciascuna delle quali mi sono state chiarite la natura, i costi, i rischi ed i vantaggi.

Ogni particolare problema riguardante ogni singola fase della progettazione è stato discusso e illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento alle prescrizioni urbanistiche, norme tecniche e P.R.G.

Dichiaro di essere stato informato che la redazione del progetto da presentare all'Autorità Amministrativa, comporta l'elaborazione di progetti preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca, che possono essere anche svincolati dalle norme urbanistiche, tecniche e del P.R.G. e non attuabili al momento, o attuabili a speciali condizioni.

In particolare, riguardo al progetto definitivo, in considerazione dell'applicazione e dell'interpretazione non sempre univoca delle norme urbanistiche, delle norme tecniche e del PRG, da parte delle Autorità Amministrative competenti, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto depositato non venga approvato e/o che vengano imposte delle modifiche e/o che possano essere applicate sanzioni e/o ammende. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarli con ogni conseguenza di legge, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l'attività svolta.

Dichiaro inoltre di essere stato informato della possibilità che in corso di esecuzione del progetto, si renda necessario e/o opportuno apportarvi delle modifiche, e in tal caso, autorizzo fin d'ora il professionista a presentare un'unica variante finale delle opere e modifiche non sostanziali. In ogni caso sono consapevole che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch. .... mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data .....

Firma del committente

Firma del professionista



Io sottoscritto ..... nato a .....  
residente in ..... via.....  
codice fiscale/partita Iva .....

\*\*\* \*\* \*\*\*

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch.....  
e con particolare riferimento al **PROGETTO ESECUTIVO**

#### DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, ogni attività dei vari aspetti ed ambiti della progettazione esecutiva.

Dichiaro, inoltre, che per ogni aspetto della progettazione esecutiva mi sono state indicate le possibili alternative di ciascuna delle quali mi sono state chiarite la natura, i costi, i rischi ed i vantaggi.

Ogni particolare problema riguardante ogni aspetto della progettazione è stato discusso e illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento anche ai singoli progetti esecutivi degli impianti elettrico, idrosanitario, termico/condizionamento.

Dichiaro di essere stato informato che la redazione del progetto esecutivo ha comportato l'elaborazione di varie ipotesi preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca.

In particolare, riguardo a taluni particolari della progettazione esecutiva, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che esso possa subire delle variazioni, quantitative e qualitative, imposte dall'insorgenza di eventi atmosferici eccezionali, e/o imprevisi anche dovuti a terzi, di qualunque natura, e/o dalla modifica e/o sopravvenienza di norme. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarne le conseguenze, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l'ulteriore attività eventualmente svolta.

Dichiaro inoltre di essere stato informato del fatto che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch. ....  
mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data .....

Firma del committente

Firma del professionista

Io sottoscritto ..... nato a .....  
residente in .....via..... codice fiscale/partita Iva .....

\*\*\* \*\* \*\*\*

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch..... ,

e con particolare riferimento alla **PROGETTAZIONE** ivi compreso il **PROGETTO ESECUTIVO**

#### DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, tutta l'attività di progettazione sopra decritta nelle sue singole fasi, ivi compreso l'eventuale iter amministrativo, nonché , ogni attività dei vari aspetti ed ambiti della progettazione esecutiva.

Dichiaro, inoltre, che in relazione alle varie ipotesi progettuali, nonché per ogni aspetto del progettazione esecutiva, mi sono state illustrate le possibili alternative, di ciascuna delle quali mi sono state chiarite la natura, i costi, i rischi ed i vantaggi.

Ogni particolare problema riguardante ogni singola fase della progettazione è stato discusso e illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento alle prescrizioni urbanistiche, norme tecniche e P.R.G.; ed anche riguardo la progettazione esecutiva, con particolare riferimento anche ai singoli progetti esecutivi degli impianti elettrico, idrosanitario, termico/condizionamento.

Dichiaro di essere stato informato che la redazione, sia del progetto da presentare all'Autorità Amministrativa, sia del progetto esecutivo, comporta l'elaborazione di progetti preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca, che possono essere anche svincolati dalle norme urbanistiche, tecniche e del P.R.G. e non attuabili al momento, o attuabili a speciali condizioni.

In particolare, riguardo al progetto definitivo, in considerazione dell'applicazione e dell'interpretazione non sempre univoca delle norme urbanistiche, delle norme tecniche e del PRG, da parte delle Autorità Amministrative competenti, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto depositato non venga approvato e/o che vengano imposte delle modifiche e/o che possano essere applicate sanzioni e/o ammende. In particolare, riguardo a taluni particolari della progettazione esecutiva, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che esso possa subire delle variazioni, quantitative e qualitative, imposte dall'insorgenza di eventi atmosferici eccezionali, e/o imprevisi anche dovuti a terzi, di qualunque natura, e/o dalla modifica e/o sopravvenienza di norme. Dichiaro di essere quindi consapevole di tutti i suddetti rischi, e di accettarli con ogni conseguenza di legge, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l'attività svolta.

Dichiaro inoltre di essere stato informato della possibilità che in corso di esecuzione del progetto, si renda necessario e/o opportuno apportarvi delle modifiche, ed in tal caso, autorizzo fin d'ora il professionista a presentare un'unica variante finale delle opere e modifiche non sostanziali. In ogni caso sono consapevole del fatto che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch. ....  
mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data .....

Firma del committente

Firma del professionista

Io sottoscritto ..... nato a .....  
residente in ..... via.....Cod.Fisc./P.iva .....

\*\*\* \*\* \*\*\*

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch.....  
e con particolare riferimento alla **DIREZIONE LAVORI**

#### DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, ogni attività dei vari aspetti, fasi ed ambiti della direzione lavori.

Dichiaro, inoltre, che per quanto sopra mi sono state indicate tutte le possibili problematiche relative al controllo della corrispondenza della modalità di esecuzione dell'opera al capitolato ed al contratto di appalto in considerazione dell'indipendenza ed autonomia di azione dell'impresa designata, degli artigiani e dei fornitori dei materiali.

Sono stato reso edotto della necessità di procedere all'acquisto dei soli materiali e prodotti conformi alle normative di legge e muniti di documentazione di qualificazione, o Marcatura CE o dichiarazioni di conformità; e della necessità che detti prodotti siano muniti di appositi depliant illustrativi e di manuali contenenti le specifiche tecniche per la posa in opera e per l'eventuale manutenzione. Sono stato conseguentemente informato dei rischi, di cui mi assumo la relativa responsabilità, derivanti dall'impiego di materiali non conformi.

Sono, altresì, stato informato che ogni ingerenza ed intromissione nella gestione dei lavori e del D.L. da parte mia o di soggetti a me riferibili, che sia in contrasto con le scelte e le direttive del D.L. o all'insaputa del medesimo, può comportare vizi e/o difformità dell'opera, di cui mi assumo ogni rischio, con conseguente esonero di responsabilità del D.L..

Dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto possa subire delle variazioni, quantitative e qualitative, imposte da cause di forza maggiore, dall'insorgenza di eventi atmosferici eccezionali, e/o imprevisti anche dovuti a terzi, di qualunque natura, e/o dalla modifica e/o sopravvenienza di norme. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarne le conseguenze, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto anche per l'attività supplementare ed ulteriore che si dovesse rendere necessaria.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato del fatto che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Mi impegno, nella mia qualità di committente, a nominare un responsabile e/o coordinatore che vigili, controlli ed imponga l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.L. 494/96, D.Lgs. 528/99, D.Lgs. 81/08 e succ.mod., fermo restando l'obbligo del D.L. di segnalarmi eventuali circostanze di pericolo e/o di violazioni delle disposizioni di cui sopra, di cui egli si avveda in occasione dei suoi sopralluoghi in cantiere quale D.L..

Dichiaro di essere stato informato della necessità che io pretenda che la ditta appaltatrice istituisca i libretti di misura e dei registri di contabilità e mi impegno pertanto a chiederne la tenuta. In mancanza mi assumo, nei confronti del D.L., la responsabilità dei rischi e delle problematiche a cui vado incontro in sede di contabilizzazione finale e pagamento del prezzo d'appalto, derivanti dalla mancanza di detti libretti e registri.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch. .... mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data .....

Firma del committente

Firma del professionista

PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA				ALLEGATO "A"			
	TIPO DI PRESTAZIONE	compresa	esclusa		TIPO DI PRESTAZIONE	compresa	esclusa
1	Rilievo e restituzione grafica dell'area/edificio/unità immobiliare - piante sezioni-prospetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	Compilazione e coordinamento scheda NIP - Nuovi Insediamenti Produttivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	Richiesta VVF parere preventivo per CPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica, relazione L.13/89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	Richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Presentazione pratiche comune/titoli abilitativi di legge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25	Richiesta parere Paesaggistico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Progetto esecutivo per realizzazione opera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	Studio di valutazione impatto acustico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Progetto esecutivo impianti - elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	Studio di valutazione impatto ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Progetto esecutivo impianti - idrosanitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	Misura e contabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Progetto esecutivo impianti - termico/condizionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	Direzione artistica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Computo metrico/elenco prezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	Domanda agevolazioni fiscali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	redazione di particolari costruttivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	Pratica Contenimento Energetico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Capitolati d'appalto, contratti d'appalto ,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	Richiesta di Autorizzazione allo scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Direzione lavori, /assistenza al collaudo / liquidazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	Richiesta realizzazione accesso carraio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Calcoli strutturali - redazione documentazione DM 14/09/2005 Antisismica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	Richiesta perforazione pozzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Arredabilità e distribuzione impianti tecnologici (Disegni esecutivi della posizione per il tracciamento degli stessi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	Richiesta tombamento canale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Scelta delle finiture e dei materiali quali: rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi, serramenti interni/esterni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	Compilazione scheda colore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Assistenza giornaliera/settimanale ai lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	Frazionamenti o tipi mappali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Presentazione fine lavori e pratica Abitabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	Pratiche catastali necessarie al censimento delle unità immobiliari di nuova costruzione e/o trasformazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Scelta Arredamento di commercializzazione corrente, complementi e corpi illuminanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	Responsabile dei lavori ex 494/94 D.Lgs.81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Disegno di arredamenti su misura di .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	Coordinamento Sicurezza ex 494/94 D.Lgs.81/08 in fase di Progettazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Rendering - plastici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	Coordinamento Sicurezza ex 494/94 D.Lgs.81/08 in fase di Esecuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Redazione pratica edilizia variante finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	altre - (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ALLEGATO C

### INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del **D.lgs. n. 196/2003** (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il '**Professionista**' INFORMA il '**Committente**' che il trattamento delle informazioni che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, vengono fornite le seguenti informazioni:

1. I dati spontaneamente forniti dal '**Committente**' verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, solo ed esclusivamente nell'ambito della attività del '**Professionista**', e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla Legge e con le modalità a riguardo consentite.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.
3. Il titolare del trattamento è il signor \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.
4. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.
5. In ogni momento il '**Committente**' potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Il **Professionista** si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui all'incarico conferito

Si riporta per maggiore chiarezza un'estratto dell'art. 7 del Decreto:

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato a diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
  - b) *al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

....., lì .....

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

# RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

(ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DL 1/2012 "Liberalizzazioni" come convertito dalla Legge 27/2012)

## Quadro di confronto tra convenzioni stipulate da:

INARCASSA

La Federazione Interregionale degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d'Aosta

Federazione Regionale Ordini degli Architetti P.P.C. della Toscana

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Bologna

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di La Spezia

## INDICE DELLE VOCI DI RAFFRONTO:

- TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE:	<i>Pag. 2</i>
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:	<i>Pag. 3</i>
- RETROATTIVITA':	<i>Pag. 13</i>
- ESCULSIONI:	<i>Pag. 14</i>
- PREMIO:	<i>Pag. 21</i>
- MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI:	<i>Pag. 22</i>
- VERTENZE DEL DANNO:	<i>Pag. 26</i>
- RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE:	<i>Pag. 28</i>

<p><b>POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (CONVENZIONE)</b></p> <p><b>(INARCASSA)</b></p> <p>Elaborazione prodotta sulla base della documentazione reperibile su:</p> <p><a href="https://clientportal.willis.it/Inarcassa/Documenti.aspx">https://clientportal.willis.it/Inarcassa/Documenti.aspx</a></p>	<p><b>ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</b></p> <p><b>(Federazione Interregionale OAPPC del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta)</b></p> <p>Elaborazione prodotta sulla base della documentazione reperibile su:</p> <p><a href="http://www.al.archiworld.it/pages/assicurazione/RC_professionale.php">http://www.al.archiworld.it/pages/assicurazione/RC_professionale.php</a></p>	<p><b>ALL INSURANCE BROKER Srl LLOYD'S CORRESPONDENT RC PROFESSIONALE</b></p> <p><b>(Federazione Regionale OAPPC Toscana)</b></p> <p>Elaborazione prodotta sulla base della documentazione reperibile su:</p> <p><a href="http://www.architettiprato.it/joomla/documenti/PRESENTAZIONE%20PRODOTTO.pdf">http://www.architettiprato.it/joomla/documenti/PRESENTAZIONE%20PRODOTTO.pdf</a></p> <p><b>e il Documento Cod. RCP ARC _ 2011</b></p>	<p><b>ASSINTEL Broker di Assicurazioni</b></p> <p><b>Consiglio Nazionale Architetti L'assicurazione della responsabilità civile professionale</b></p> <p><b>(OAPPC Bologna)</b></p> <p>Elaborazione prodotta sulla base del documento:</p> <p>2012 04 Assicurazione RC professionale C N Architetti1.doc</p>	<p><b>Convenzione Assicurativa Responsabilità Civile Professionale</b></p> <p><b>(OAPPC La Spezia)</b></p> <p>Elaborazione prodotta sulla base del documento:</p> <p><b>Convenzione-dual.pdf</b></p>
<p><b>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</b></p> <p>La polizza copre tutti i servizi di competenza dell'Assicurato (architettura e/o ingegneria), a prescindere dall'attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità di esercizio della stessa. Non sarà necessario dichiarare l'attività svolta o l'ambito di copertura richiesto: il professionista è comunque protetto dalla nuova Convenzione <b>Inarcassa/Willis</b>.</p> <p>Garanzia in forma <b>All Risk</b></p> <p>Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.</p> <p><b>Commissione Mista Paritetica</b></p> <p>Costituzione di una specifica commissione che annovera tra i suoi membri, in forma paritetica, i rappresentanti di Inarcassa, di Willis e degli Assicuratori con l'obiettivo di analizzare i sinistri di particolare rilevanza, valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie e convenendo congiuntamente le eventuali tesi difensive.</p>	<p><b>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</b></p> <p>La <b>TUTELUNICA PROFESSIONI ART.3 - Ed. 12/2010</b> è una polizza di responsabilità nella forma "<b>Claims Made</b>". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.</p> <p>Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.</p>	<p><b>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</b></p> <p>La forma utilizzata per è la cosiddetta "<b>Claims Made</b>" ovvero il momento del sinistro coincide con la richiesta del risarcimento presentata all'assicurato da parte del danneggiato.</p> <p>Il presente contratto di Assicurazione di responsabilità professionale è prestato nella forma "<b>CLAIMS MADE</b>", ciò significa che la copertura opera per le Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da esso notificate agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.</p> <p>L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a Atti Illeciti posti in essere dall' Assicurato <b>non antecedentemente alla Data di Retroattività</b> specificata in <b>Scheda di Copertura</b> e che <b>tali Richieste non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di inizio del presente contratto di Assicurazione.</b></p> <p>Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcuna circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto.</p>	<p><b>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</b></p> <p>Polizza "<b>all risks</b>", nella quale è tutto assicurato ciò che non è escluso.</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le perdite delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate alla Società durante il Periodo di Assicurazione (<b>Claims made</b>)</p> <p>La polizza di responsabilità civile del libero professionista deve coprire l'assicurato per danni involontariamente causati a terzi nell'intero arco della sua attività; l'operatività di un professionista tecnico, come l'architetto, è estremamente sfaccettata, e l'evoluzione del contesto normativo, tecnologico e anche economico determina nel tempo lo sviluppo di sempre nuovi ambiti di attività e, dal punto di vista assicurativo, di rischio.</p> <p>Per questo il contratto che assicura la responsabilità professionale dell'architetto deve essere molto ampio, così da coprire tutti questi diversi settori di attività e di rischio, salvo escludere chiaramente gli ambiti nei quali l'assicuratore non presta la garanzia.</p>	<p><b>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</b></p> <p>Polizza <b>Claims made</b> (come da Allegato A)</p> <p>Testo di Polizza – (come da Allegato A)</p> <p>Tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile – che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Punto 3 del Certificato o durante il "Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" (se concesso), purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore di cui l'Assicurato stesso ne debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nella Proposta. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.</p>





<p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI</b></p> <p><b>C.2.1 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1</b> a) GARANZIE COMPRESSE L'Assicurazione è operante per i danni derivanti da:</p>	<p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI</b> L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per <b>diffamazione</b>, lesione della <b>reputazione imprenditoriale</b> o <b>danni all'immagine di terzi</b>, a seguito di errore od omissione involontariamente commessi, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano <b>suoi dipendenti</b>. (TUTELUNICA PROFESSIONI - Art. 3 - Condizioni Particolari di Polizza) SOGGETTI E BENI ASSICURATI: STUDIO PROFESSIONALE, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE, <b>DIPENDENTI</b> regolarmente assunti, PRATICANTI, LAVORATORI INTERINALI, ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE inquadrati a norma di legge, se identificati. Sono assicurati lo STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto.</p>	<p>denunce di sinistro presentate agli Assicuratori entro i primi 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia, <b>senza premio aggiuntivo</b>, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le denunce di sinistro siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza del Certificato;</li> <li>- Il Certificato sia esente da sinistri da almeno due anni;</li> <li>- L'Assicurato abbia rinnovato con i medesimi Assicuratori per almeno tre anni.</li> </ul> <p>Il massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto si intende valida a condizione che venga emessa apposita Scheda di Copertura con incasso del relativo premio che verrà calcolato dagli Assicuratori.</p> <p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI:</b> <b>ESCLUSA</b></p>	<p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI:</b> <b>NON INDICATA</b></p>	<p>il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno. Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato al punto 4 del Certificato.</p> <p><b>B. Polizza emessa in nome e per conto di un'Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società</b> In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività, assorbimento o fusione dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzata messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d'azienda ad un Terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento non venga acquistato dall'Assicurato o dai suoi eredi presso un diverso Assicuratore, l'Assicurato ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori entro 30 giorni dal termine del Periodo di Assicurazione indicato al punto 3 del Certificato.</p> <p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI:</b> <b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b> ARTICOLO XIV Fermo restando tutte le condizioni di Polizza, la garanzia si intende estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, relative a danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante il Periodo di Assicurazione e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R.30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il Periodo di Assicurazione da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il Periodo di Assicurazione ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea.</p>
---	--	--	---	--

<p>i. <b>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI</b></p> <p>ii. <b>proprietà ed uso di INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE ovunque installate;</b></p> <p>iii. <b>partecipazione dell'Assicurato a MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;</b></p> <p>iv. <b>esercizio di MENSE E SPACCI aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande;</b></p> <p>v. <b>servizio di PRONTO SOCCORSO e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;</b></p> <p>vi. <b>organizzazione di GITE AZIENDALI, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;</b></p> <p>vii. <b>servizi di VIGILANZA e/o guardia nell'ambito DELLO STUDIO.</b></p> <p>viii. <b>PROFESSIONISTI, agenti e rappresentanti, DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA in ordine all'Attività Professionale svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;</b></p> <p>ix. <b>i TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE che possano prendere parte a LAVORI connessi all'Attività Professionale svolta ALL'INTERNO DELLO STUDIO;</b></p> <p>x. <b>DIPENDENTI DI DITTE o enti incaricati di SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI in genere.</b></p> <p><b>b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ</b></p>	<p><b>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MENSE E SPACCI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRONTO SOCCORSO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>GITE AZIENDALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>VIGILANZA DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INTERRUZIONE ATTIVITÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MENSE E SPACCI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRONTO SOCCORSO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>GITE AZIENDALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>VIGILANZA DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INTERRUZIONE ATTIVITÀ</b> Art. 3 – Perdite per <b>interruzione o sospensione di attività</b> di terzi</p>	<p><b>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MENSE E SPACCI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRONTO SOCCORSO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>GITE AZIENDALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>VIGILANZA DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INTERRUZIONE ATTIVITÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p>c) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n.222. L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.</p> <p><b>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MENSE E SPACCI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRONTO SOCCORSO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>GITE AZIENDALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>VIGILANZA DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>INTERRUZIONE ATTIVITÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p>
--	---	---	---	---

<p><b>c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE</b></p> <p><b>d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA</b> L'<b>Assicurazione</b> è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di: i. guasto o rottura accidentali; ii. occlusione; iii. gelo; di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.</p> <p><b>e) COMMITTENZA VEICOLI</b> L'<b>Assicurazione</b> comprende la responsabilità civile derivante all'<b>Assicurato</b> ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'<b>Assicurato</b> od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.</p> <p><b>f) COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</b> L'<b>Assicurazione</b> comprende la responsabilità civile derivante all'<b>Assicurato</b> ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di <b>Committente</b> dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'<b>Assicurato</b> abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.</p> <p>C.2.2 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2</p> <p><b>a) MALATTIE PROFESSIONALI</b> Entro i limiti del <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>, l'<b>Assicurazione</b></p>	<p><b>INQUINAMENTO ACCIDENTALE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DANNI DA ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA VEICOLI</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MALATTIE PROFESSIONALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p>Art. 6 – Danni da <b>inquinamento accidentale</b></p> <p><b>DANNI DA ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA VEICOLI</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MALATTIE PROFESSIONALI:</b> <i>ESCLUSA</i></p>	<p><b>INQUINAMENTO ACCIDENTALE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DANNI DA ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA VEICOLI</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MALATTIE PROFESSIONALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>INQUINAMENTO ACCIDENTALE ESTENSIONE INQUINAMENTO ACCIDENTALE ARTICOLO XI</b> Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e fatto salvo quanto indicato al punto 3) delle "Esclusioni" previste dalla presente Polizza, a parziale deroga dello stesso, la copertura comprende i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.</p> <p><b>DANNI DA ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA VEICOLI</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>MALATTIE PROFESSIONALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>
--	--	--	--	---

<p>viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).</p> <p>L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'<b>Assicurazione</b> e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la <b>Durata del Contratto</b>.</p> <p>C.2.3 Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2</p> <p><b>a) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI</b> L'<b>Assicurazione</b> comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'<b>Assicurato</b>, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre entro il <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>, gli <b>Assicuratori</b> rispondono rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 e C.1.2.</p> <p><b>Art. B.6 - Altre condizioni</b></p> <p>B.6.1 GARANZIE COMPRESSE</p> <p><b>A titolo esemplificativo e non esaustivo</b>, l'<b>Assicurazione</b> si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p><b>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale:</b> ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</p> <p><b>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro:</b> igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro,</p>	<p><b>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI:</b> <i>VEDI SOPRA</i></p> <p><b>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale:</b> ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</p> <p><b>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro:</b> <u>igiene del lavoro</u> (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); <u>sicurezza del lavoro</u> compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L.81/2008 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).</p>	<p><b>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p>- <b>Consulenza Ecologica ed Ambientale:</b> ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</p> <p>- <b>igiene e Sicurezza del Lavoro:</b> igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal Dlgs 81/08 (ex Dlgs 626/94) e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di</p>	<p><b>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI:</b> <i>VEDI SOPRA</i></p> <p><b>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro:</b> <i>PREVISTA</i></p>	<p><b>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro:</b> <i>PREVISTA</i></p>
--	---	--	---	---

<p>elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);</p> <p><b>c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE</b> per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;</p> <p><b>d) Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori</b>, come previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;</p> <p><b>e) Redazione del Fascicolo del Fabbricato</b> per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;</p> <p><b>f) Responsabilità dirigenziali del SERVIZIO TECNICO di un Ente Pubblico a professionisti esterni</b> con contratto di incarico professionale (<i>TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28/03/2003</i>);</p> <p><b>g) Attività di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;</b></p> <p><b>h) Attività di verifica degli elaborati progettuali;</b></p> <p><b>i) Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche</b> di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;</p> <p><b>j) PROJECT MANAGEMENT nelle Costruzioni;</b></p> <p><b>k) DIA e superDIA;</b></p>	<p><b>c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE</b> per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche</p> <p><b>d) Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori</b> come previsto dal <b>D.L. 81/2008</b> e sue modifiche</p> <p><b>e) Fascicolo Fabbricato</b> per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;</p> <p><b>i) Responsabilità dirigenziali del SERVIZIO TECNICO di un Ente Pubblico a professionisti esterni</b> con contratto di incarico professionale (<i>TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28.03.2003</i>);</p> <p><b>f) Attività di Supporto al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99</p> <p><b>j) Attività di Responsabile Unico del Procedimento</b> esterno all'Ente Pubblico;</p> <p><b>g) Attività di verifica degli elaborati progettuali</b> per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02.</p> <p><b>URBANISTICA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>h) Project Management</b> nelle Costruzioni;</p> <p><b>k) DIA e superDIA.</b></p>	<p>lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli, etc);</p> <p><b>Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>- Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori</b> come previsto dal Dlgs 81/08 (ex Dlgs 494/96) e sue modifiche;</p> <p><b>- Compilazione del Fascicolo Fabbricato</b> per l'accertamento della consistenza statico – funzionale, secondo le delibere approvato dai singoli Enti locali territoriali;</p> <p><b>SERVIZIO TECNICO a professionisti esterni:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>- Supporto al RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</b> quale previsto dall'Art.8, comma 5 del regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e tutte le successive modificazione e integrazioni).</p> <p><b>VERIFICA PROGETTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>URBANISTICA:</b> Art. 5 - Errata interpretazione di <b>vincoli urbanistici</b>, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità</p> <p><b>PROJECT MANAGEMENT:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIA e superDIA:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori</b> come previsto dal Dlgs 81/08 (ex Dlgs 494/96) e sue modifiche; <i>PREVISTA</i></p> <p><b>Compilazione del Fascicolo Fabbricato:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SERVIZIO TECNICO a professionisti esterni:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>- Supporto al RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</b> quale previsto dall'Art.8, comma 5 del regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e tutte le successive modificazione e integrazioni).</p> <p><b>VERIFICA PROGETTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>URBANISTICA:</b> <i>PREVISTA</i></p> <p><b>PROJECT MANAGEMENT:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIA e superDIA:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori</b>, come previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;</p> <p>ESTENSIONE D. LGS. N. 81/2008 ARTICOLO X</p> <p>L'assicurazione è estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Per quanto non diversamente stabilito nella presente estensione, restano applicabili le condizioni ed i termini previsti dalla Polizza.</p> <p><b>Compilazione del Fascicolo Fabbricato:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SERVIZIO TECNICO a professionisti esterni:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>Supporto/attività al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>VERIFICA PROGETTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>URBANISTICA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROJECT MANAGEMENT:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIA e superDIA:</b> <i>NON INDICATA</i></p>
---	---	--	---	---

<p><b>I) Il rilascio di CERTIFICAZIONI,</b> dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificazioni e dichiarazioni in ambito <b>acustico</b> (Legge 447/1995 e s.m.i.);</li> <li>- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito <b>energetico</b> (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);</li> <li>- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli <b>impianti interni ad edifici</b> (D.M. 37/2008 e s.m.i.).</li> </ul> <p><b>B.6.2 PRIVACY</b> L'<b>Assicurazione</b> comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</p> <p><b>B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI</b> L'<b>Assicurazione</b> comprende le <b>Perdite Patrimoniali</b> conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di <b>Documenti</b> ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei <b>Documenti</b> andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'<b>Assicurato</b> e dagli <b>Assicuratori</b> di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'<b>Assicurato</b> per <b>Reclami</b> che siano conseguenza naturale dell'uso dei <b>Documenti</b>, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe e vermi in genere sui <b>Documenti</b> stessi.</p>	<p><b>CERTIFICAZIONI:</b></p> <p>m) Tecnico competente in <b>acustica</b> ambientale come previsto dalla Legge 447/95</p> <p><b>I) Certificatore Energetico</b></p> <p><b>NON INDICATA</b></p> <p><b>PRIVACY</b> L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</p> <p><b>PERDITA DI DOCUMENTI:</b> <b>NON INDICATA</b></p>	<p><b>CERTIFICAZIONI:</b> <b>NON INDICATA</b></p> <p><b>PRIVACY</b> <i>Art. 2 – D.Lgs. 196/2003</i> L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni per Danni Patrimoniali cagionate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo in aggregato per il Periodo di Assicurazione, pari al Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.</p> <p><b>Art 9- Perdita o danneggiamento di Documenti</b> Viene pattuito tra le Parti che qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifici la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di Documenti, quali definiti da questo contratto, inerenti l'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi Dipendenti o Incaricati abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;</li> <li>b. i Costi e le Spese sostenute ed approvate dagli Assicuratori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato;</li> <li>c. il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dagli</li> </ol>	<p><b>CERTIFICAZIONI:</b> <b>PREVISTA</b></p> <p><b>PRIVACY</b> <b>NON INDICATA</b></p> <p><b>PERDITA DI DOCUMENTI:</b> <b>NON INDICATA</b></p>	<p><b>CERTIFICAZIONI:</b> <b>NON INDICATA</b></p> <p><b>PRIVACY</b> <b>NON INDICATA</b></p> <p><b>PERDITA DI DOCUMENTI:</b> <b>NON INDICATA</b></p>
--	---	---	---	---

<p><b>B.6.4 GENERAL CONTRACTING</b></p> <p><b>B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE</b> Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un <b>Reclamo</b> notificato in base alla presente <b>Polizza</b> ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art.B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore <b>Assicurato</b>; b) Euro 250,00 per qualsiasi <b>Collaboratore</b>.</p> <p><b>B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE</b> L'<b>Assicurazione</b> si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto degli <b>Assicuratori</b>, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'<b>Assicurato</b> a causa di un <b>Sinistro</b> che sia stato reso noto con qualunque mezzo.</p> <p><b>B.6.7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> L'<b>Assicurazione</b> comprende i <b>Reclami</b> avanzati contro l'<b>Assicurato</b> a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "<i>segreto commerciale</i>" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.</p> <p><b>B.6.8 SANZIONI</b> A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'<b>Assicurato</b> - il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai <b>Reclami</b> presentatigli dai clienti in conseguenza di <u>sanzioni fiscali</u> ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'<b>Assicurato</b> o da persone del cui operato l'<b>Assicurato</b> debba rispondere nello svolgimento dell'<b>Attività Professionale</b>.</p>	<p><b>GENERAL CONTRACTING:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SANZIONI</b> <b>ILLECITI AMMINISTRATIVI</b> rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.</p> <p><b>MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE</b> rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento -, nonché ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per i</p>	<p>Assicuratori ed approvata dall'Assicurato. - <b>smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti</b> e titoli non al portatore, non derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p><b>GENERAL CONTRACTING:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SANZIONI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>GENERAL CONTRACTING:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SANZIONI:</b> <i>PREVISTA</i></p>	<p><b>GENERAL CONTRACTING:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SANZIONI</b> <b>PENALITÀ FISCALI ARTICOLO V</b> A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che – salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato – il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri Clienti in conseguenza di <b>sanzioni fiscali</b> ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.</p>
--	--	---	---	--

<p><b>B.6.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ</b> Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella <b>Polizza</b> o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'<b>Assicurato</b> con altri soggetti, gli <b>Assicuratori</b> risponderanno di tutto quanto dovuto dall'<b>Assicurato</b>, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.</p> <p><b>B.6.10 SOCIETÀ DI SERVIZI</b> La copertura opera anche se l'<b>Assicurato</b> dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.</p> <p><b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ACCATASTAMENTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p>Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.</p> <p><b>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SOCIETÀ DI SERVIZI:</b> 9. Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una <b>società di servizi</b> per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.</p> <p><b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da ordini professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.</p> <p><b>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ACCATASTAMENTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SOCIETÀ DI SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO:</b> - <b>assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento</b>, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;</p> <p><b>ACCATASTAMENTO:</b> - <b>accatastamento</b> delle opere realizzate; consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi; consulenza ed assistenza per pratiche di condono;</p> <p><b>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI:</b> - esercizio di <b>attività contabili e fiscali</b>, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alla commissione tributaria;</p> <p><b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) - contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di <b>direttore dei lavori</b> e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi.</p> <p><b>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA</b> Art.4 - <b>Diffamazione e calunnia</b> L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale</p>	<p><b>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SOCIETÀ DI SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ACCATASTAMENTO:</b> <i>PREVISTA</i></p> <p><b>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>SOCIETÀ DI SERVIZI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>ACCATASTAMENTO:</b> <i>PREVISTA</i></p> <p><b>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA</b> <i>NON INDICATA</i></p>
--	--	--	--	--



<p><b>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DANNI ALLE OPERE:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>DANNI ALLE OPERE:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p>derivante all' Assicurato, ai sensi di legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali compiute dall' Assicurato in relazione alla sua attività professionale.</p> <p><b>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA:</b> Art. 7 – <b>Danni da mancata rispondenza</b> La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali che siano conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione.</p> <p><b>DANNI ALLE OPERE:</b> Art. 8 <b>Danni alle opere</b> L'assicurazione comprende i danni cagionati o subiti alle opere per le quali l'Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione, lavori e collaudi verificatori sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e collaudo. La garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere, rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera. La garanzia comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito di Indennizzo in aggregato pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura.</p>	<p><b>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA:</b> <i>PREVISTA</i></p> <p><b>DANNI ALLE OPERE:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA:</b> <i>PREVISTA</i></p> <p><b>DANNI ALLE OPERE:</b> <i>NON INDICATA</i></p>
--	--	---	--	--

<p><b>RETROATTIVITA'</b> Art. B.2 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività illimitata L'Assicurazione vale per i <b>Reclami</b> presentati per la prima volta all'Assicurato e da questi debitamente denunciati agli <b>Assicuratori</b> nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt.A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali <b>Reclami</b> siano stati posti in essere. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. ogni <b>Assicurato</b> dichiara di non avere ricevuto alcun <b>Reclamo</b> in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipula dell'<b>Assicurazione</b>. Si precisa che sono comunque escluse le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della di decorrenza dell'<b>Assicurazione</b>. In caso di decesso dell'<b>Assicurato</b> durante la <b>Durata del Contratto</b>, l'<b>Assicurazione</b> è operante anche per i <b>Sinistri</b> denunciati agli <b>Assicuratori</b> nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il <b>Periodo di Efficacia</b>. Il <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> è l'obbligazione massima alla quale gli <b>Assicuratori</b> saranno tenuti cumulativamente per tutti i <b>Sinistri</b> pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente. Qualora risulti che un <b>Sinistro</b> rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'<b>Assicurato</b> o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale <b>Sinistro</b>.</p>	<p><b>RETROATTIVITA'</b> ART.21 RETROATTIVITÀ In riferimento all' esclusione di cui all'Art. 18 n), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione con polizze precedenti per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, o pari a quella concessa nella precedente polizza purchè la copertura non abbia interruzioni e sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre che tale precedente copertura sia sotto forma di "claims made". Se l'Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l'effetto della presente polizza, la retroattività sarà soggetta ai seguenti incrementi di premio : - 1 anno 15% del premio base - 2 anni 18% del premio base - 3 anni 23% del premio base - 4 anni 30% del premio base - 5 anni 38% del premio base - illimitato 45% del premio base</p> <p><b>ARTICOLO 22 CONTINUOUS COVER – OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA</b> Gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, <b>che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form</b> che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che: a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's. b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo; c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza. In relazione alla richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.</p>	<p><b>RETROATTIVITA'</b> Illimitata . L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a Atti Illeciti posti in essere dall'Assicurato <b>non antecedentemente alla Data di Retroattività</b> specificata in <b>Scheda di Copertura</b> e che <b>tali Richieste non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di inizio del presente contratto di Assicurazione</b>. Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcuna circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto.</p>	<p><b>RETROATTIVITA'</b> <b>RETROATTIVITÀ della COPERTURA</b> <b>Copertura retroattiva illimitata</b></p>	<p><b>RETROATTIVITA'</b> Retroattività Illimitata si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata al punto 13 del Certificato e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicata al punto 3 del Certificato. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione od il "Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di Retroattività. I limiti di Indennizzo in aggregato indicati al punto 4 del Certificato non s'intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli Assicurati per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della Polizza presso un'Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal Contraente.</p>
--	--	---	---	---

<p><b>ESCULSIONI</b></p> <p><b>DOLO:</b> B.7.1 DOLO DELL'ASSICURATO che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'<b>Assicurato</b>, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b);</p> <p><b>ACQUA CONDOTTA:</b> d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA Restano <b>esclusi</b> i danni: - causati da umidità, stillicidio; - da rottura degli impianti automatici di estinzione; - derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana; - causati da condutture installate all'esterno o interrate; - causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento; - alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.</p> <p><b>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE:</b> B.7.2 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'<b>Assicurato</b> sia contrattualmente impegnato a: a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure b) fornire materiali o attrezzature;</p> <p><b>RC CONTRATTUALE</b> B.7.3 RC CONTRATTUALE relativi ad impegni sottoscritti dall'<b>Assicurato</b> a pagare penalità o ammende o a dare garanzie <b>non dovute ai sensi di legge</b>, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;</p> <p><b>POLIZZE</b> B.7.4 gestione di POLIZZE D'ASSICURAZIONE e CONSULENZA FINANZIARIA relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'<b>Assicurato</b> nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti;</p>	<p><b>ESCULSIONI</b></p> <p><b>DOLO:</b> - conseguenze dirette o indirette di qualsiasi <b>atto o omissione dolosa</b> dell'Assicurato</p> <p><b>ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE:</b> d) <b>consulenza, progettazione, o specifiche tecniche</b> nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a: A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure B) fornire materiali o attrezzature;</p> <p><b>RC CONTRATTUALE</b> e) impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie <b>non dovute ai sensi di legge</b>, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni;</p> <p><b>POLIZZE</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>ESCULSIONI</b></p> <p><b>DOLO:</b> Conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere;</p> <p><b>ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE:</b> (Responsabilità prodotti) d. consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a: - fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure fornire materiali o attrezzature; ad eccezione dei casi in cui le Richieste siano direttamente originate, con onere della prova a carico dell'Assicurato, da una negligente progettazione e/o specifica tecnica compiuta dall'Assicurato;</p> <p><b>RC CONTRATTUALE</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>POLIZZE:</b> (Assicurazioni e finanziamenti) Qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività (in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relative) finalizzate e/o connesse alla concessione di finanziamenti; (Sinistri di competenza di altre polizze)</p>	<p><b>ESCULSIONI</b></p> <p><b>DOLO:</b> 6) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato;</p> <p><b>ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE:</b> 11) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società;</p> <p><b>RC CONTRATTUALE</b> 7) per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato;</p> <p><b>POLIZZE:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>ESCULSIONI</b></p> <p><b>DOLO:</b> 6) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato;</p> <p><b>ACQUA CONDOTTA:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE:</b> 11) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;</p> <p><b>RC CONTRATTUALE:</b> 7) per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la Perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie;</p> <p><b>POLIZZE:</b> <i>NON INDICATA</i></p>
---	---	--	--	--

<p><b>INSOLVENZA</b> B.7.5 <b>INSOLVENZA</b> derivanti dall'insolvenza dell'<b>Assicurato</b>;</p> <p><b>INQUINAMENTO</b> B.7.6 <b>INQUINAMENTO</b> derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'<b>Assicurato</b>;</p> <p>C.5.2 <b>all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo</b>; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di <b>energia nucleare</b> o di radioattività;</p> <p><b>c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE</b> Resta comunque escluso dalla garanzia il <b>danno ambientale</b> così come determinato dall'<b>Art. 18 della Legge 349/1986</b>.</p> <p><b>RADIOATTIVITA'</b> B.7.7 <b>RADIOATTIVITÀ</b> derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da: - radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare; - proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;</p> <p><b>AMIANTO E MUFFE</b> B.7.8 <b>AMIANTO E MUFFA TOSSICA</b> derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;</p>	<p><b>INSOLEVENZA:</b> L'<b>insolvenza</b> dell'Assicurato;</p> <p><b>INQUINAMENTO:</b> Inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;</p> <p><b>RADIOATTIVITA'</b> perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo o che derivano da: - <b>radiazioni ionizzanti</b> o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari, - proprietà esplosive tossiche <b>radioattive</b> o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.</p> <p><b>AMIANTI E MUFFE:</b> La presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.</p>	<p>Circostanze per le quali l'Assicurato ha titolo di indennizzo sotto altra polizza assicurativa;</p> <p><b>INSOLVENZA</b> (Insolvenza dell'Assicurato) L'insolvenza o fallimento dell'Assicurato;</p> <p><b>INQUINAMENTO</b> (Inquinamento) Inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;</p> <p><b>RADIOATTIVITA':</b> (Radiazioni e esplosioni nucleari) Direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;</p> <p><b>AMIANTO E MUFFE</b> (Asbesto, muffa, funghi, microtossine) Riferite direttamente o indirettamente a Danni, Costi e Spese che derivino direttamente o indirettamente o che siano conseguenza di asbesto o di qualsiasi materiale contenente amianto, funghi, muffa, spore o microtossine di qualunque tipo;</p>	<p><b>INSOLVENZA:</b> 10) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato.</p> <p><b>INQUINAMENTO:</b> 3) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;</p> <p><b>RADIOATTIVITA'</b> 5) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva ; II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive;</p> <p><b>AMIANTO E MUFFE</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>INSOLVENZA:</b> 10) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato.</p> <p><b>INQUINAMENTO:</b> 3) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;</p> <p><b>RADIOATTIVITA':</b> 5) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;</p> <p><b>AMIANTO E MUFFE</b> <i>NON INDICATA</i></p>
---	--	--	--	--

<p><b>GUERRA E TERRORISMO:</b> B.7.9 GUERRA E TERRORISMO in relazione ad eventi che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.</p> <p><b>VEICOLI:</b> C.5.3 derivanti dalla <b>proprietà o guida di veicoli a motore</b>, nonché dalla navigazione di <b>natanti a motore</b> e dall'impiego di <b>aeromobili</b>;</p> <p><b>BENI:</b> C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;</p> <p><b>TERRITORI NON COPERTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRE RETROATTIVITA'</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>GUERRA E TERRORISMO:</b> Atti di <b>guerra o terrorismo</b> così come specificato all'allegato NMA2918</p> <p><b>VEICOLI:</b> <b>perdita, danneggiamento o distruzione</b> occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da <b>aeromobili o altri velivoli</b>;</p> <p><b>BENI:</b> La proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato; Proprietà, uso o affitto di beni immobili e/o immobili</p> <p><b>TERRITORI NON COPERTI:</b> Risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro <b>l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti</b> negli Stati Uniti d'America i suoi territori, Canada e Virgin Island;</p> <p><b>PRE RETROATTIVITA'</b> La fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo <b>prima della data di retroattività</b> come stabilito nella Scheda di polizza.</p>	<p><b>GUERRA E TERRORISMO:</b> (Guerra e terrorismo) v. che insorgono direttamente o indirettamente in occasione di Atto di Terrorismo, guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. La presente esclusione si applica inoltre a qualunque Costo e/o Spesa ad essi relativi.</p> <p><b>VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>BENI:</b> (Responsabilità per beni intellettuali) Appropriazione o uso indebito o infrazione di brevetto, copyright, marchio di fabbrica, di design o nome commerciale; (Beni mobili e immobili) La proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;</p> <p><b>TERRITORI NON COPERTI:</b> (Azioni legali negli USA e Canada) u. risarcimento di Danni, liquidazioni di Danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, Costi e Spese del richiedente e altri Costi e Spese relativi a o derivanti da Richieste di Risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o Canada;</p> <p><b>PRE RETROATTIVITA'</b> (Retroattività) k. qualsiasi atto, errore o omissione compiuti antecedentemente alla data di retroattività specificata nella Scheda di Copertura;</p>	<p><b>GUERRA E TERRORISMO:</b> 8) per le perdite, danni, costi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da: I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche ; II. qualsiasi atto terroristico</p> <p><b>VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>BENI:</b> 15) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati o veicoli.</p> <p><b>TERRITORI NON COPERTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRE RETROATTIVITA'</b> 1) per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a, Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto di assicurazione;</p>	<p><b>GUERRA E TERRORISMO:</b> Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o II. qualsiasi atto terroristico. Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. (...)</p> <p><b>VEICOLI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>BENI:</b> 15) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.</p> <p><b>TERRITORI NON COPERTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>PRE RETROATTIVITA'</b> 1) per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una</p>
---	--	---	--	---

<p><b>DIPENDENTI</b> <i>NPON INDICATO</i></p>	<p><b>DIPENDENTI</b> f) <b>inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro</b> nei confronti di dipendenti o ex dipendenti; g) le conseguenze di qualsiasi circostanza: A) denunciata in base a <b>polizze assicurative in vigore prima</b> dell'inizio della presente polizza, oppure B) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 – Continuous Cover; <b>- morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti</b>, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;</p>	<p><b>DIPENDENTI</b> (Danni ai Dipendenti e Incaricati) a. Danni Corporali ai Dipendenti e Incaricati, derivati da e verificatesi nel corso di contratti di dipendenza o collaborazione o servizio di qualsiasi tipo presso l'Assicurato; (Responsabilità del datore di Lavoro) b. inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di Dipendenti o ex-Dipendenti;</p>	<p><b>DIPENDENTI:</b> 13) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;</p>	<p>successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;</p> <p><b>DIPENDENTI</b> 13) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;</p>
<p><b>CONTRATTI</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>CONTRATTI</b> Qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti;</p>	<p><b>CONTRATTI:</b> (Responsabilità contrattuali pure) Impegni sottoscritti contrattualmente dall'Assicurato a condizioni e/o garanzie espresse e/o a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di legge, ferma restando la responsabilità civile professionale che sarebbe comunque insorta in capo all'Assicurato in assenza di tali impegni;</p>	<p><b>CONTRATTI</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>CONTRATTI</b> <i>NON INDICATA</i></p>
<p><b>AMBIENTI INSALUBRI:</b> C.5.11 cagionati da <b>umidità, stillicidio e insalubrità dei locali</b>;</p>	<p><b>AMBIENTI INSALUBRI:</b> (Umidità e stillicidio) Direttamente o indirettamente umidità e stillicidio, o che sia la risultanza di o in qualsiasi modo legato a umidità e stillicidio, anche nel caso che ci sia un'altra causa di perdita che abbia contribuito concorrentemente o in altra sequenza temporale a un Sinistro;</p>	<p><b>AMBIENTI INSALUBRI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>AMBIENTI INSALUBRI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>AMBIENTI INSALUBRI:</b> <i>NON INDICATA</i></p>
<p><b>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO</b> <i>NON INDICATA</i></p>	<p><b>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO</b> L'attività professionali svolta da parte dell'Assicurato per un ente che sia gestito o controllato da parte dell'Assicurato ai sensi di quanto qui di seguito precisato: 1. nel caso in cui il presente contratto assicuri più di un soggetto (pluralità di Assicurati), la presente garanzia non opera per Richieste che un Assicurato muova contro un altro Assicurato a meno che la Richiesta originaria non pervenga da un Terzo indipendente; 2. la presente garanzia inoltre non risponde per le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato da un ente nel quale qualsiasi Assicurato detiene un interesse di proprietà superiore allo 5%; ovvero nel quale qualsiasi Assicurato è amministratore; ovvero che detiene totalmente, detiene in parte, opera, controlla o gestisce l'Assicurato; a meno che la Richiesta originaria non pervenga da un Terzo indipendente. 3. la presente garanzia inoltre non risponda per le Richieste di Risarcimento derivanti da attività relative a associazioni temporanee di impresa o raggruppamenti di professionisti a meno che le Richieste di Risarcimento derivino dai servizi professionali prestati o dalle consulenze professionali date dall'Assicurato.</p>	<p><b>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO</b> 9) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da Terzi;</p>	<p><b>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO:</b> 9) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da Terzi;</p>

<p><b>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>APPALTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p style="text-align: center;"><b>INOLTRE</b></p> <p><b>MALATTIA PROFESSIONALE:</b> La presente garanzia non vale: per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di <b>malattia professionale</b> precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della <b>Durata del Contratto</b> o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali. Sono escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).</p> <p><b>COSE IN CONSEGNA:</b> C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori; C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'Assicurato; C.5.6 cagionati a cose di terzi in</p>	<p><b>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE:</b> Morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti <b>non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;</b></p> <p><b>APPALTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p style="text-align: center;"><b>INOLTRE</b></p> <p><b>BUG INFORMATICI:</b> Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.</p> <p><b>CONDUZIONE DELLO STUDIO</b> ARTICOLO 23 - R.C. CONDUZIONE DELLO STUDIO - OPERANTE <u>SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA</u> Sono comunque <b>esclusi</b> dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a: a) lavori di manutenzione straordinaria b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione c) installazione e manutenzione di insegne d) qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato) e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.</p> <p><b>VARIE:</b> Oltre a quanto indicato nelle <b>Esclusioni Generali</b>, la garanzia non è prestata per <b>vertenze relative a cessione acquisto dello Studio Professionale, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione.</b> Controversie <b>amministrative</b> (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), <b>azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista</b> e azioni di <b>Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti</b> sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata; <b>controversie di lavoro con enti pubblici</b> e con il <b>servizio sanitario nazionale</b> sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata.</p>	<p><b>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p><b>APPALTI:</b> <i>NON INDICATA</i></p> <p style="text-align: center;"><b>INOLTRE</b></p> <p><b>R.C. VERSO TERZI</b> (Responsabilità civile Terzi generale) c. Danni Corporali di persone che non siano Dipendenti e Incaricati o da Danni Materiali a beni materiali di tali altre persone, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell' Assicurato. Tale esclusione non si applica inoltre ai Danni Materiali o alla perdita e danneggiamento dei Documenti che è regolata dall' Art. 9 del presente contratto;</p> <p><b>PERIZIE:</b> (Responsabilità per perizie, valutazioni e stime) Attività dell'Assicurato di stima, valutazione immobiliare e/o servizi di stime sul costo di costruzione ad eccezione dei casi in cui tali attività siano compiute dall'Assicurato o da una persona qualificata ai sensi di legge per svolgere tali prestazioni, e comunque per iscritto ed in formato di report;</p> <p><b>PROFITTO:</b> (Profitto dell'Assicurato) Qualsiasi elemento di profitto dell'Assicurato che possa venir incluso nei costi di rettifica di lavori difettosi compiuti da o per conto dell'Assicurato;</p> <p><b>ONORARI:</b> (Rifusione onorari) j. la rifusione di onorari, commissioni, costi o altri oneri pagati o dovuti all'Assicurato né l'eventuale Richiesta di Risarcimento nei confronti dell' Assicurato basata su presunti onorari, commissioni, costi o altri oneri eccessivi;</p> <p><b>(Circostanze note)</b> Le conseguenze di qualsiasi Circostanza e/o Richieste di Risarcimento</p>	<p><b>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE:</b> 12) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato (con eccezione per quanto riguarda la conduzione dello studio professionale);</p> <p><b>APPALTI:</b> 14) per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile e/o costruttore o affida tali contratti in subappalto a Terzi ;</p> <p style="text-align: center;"><b>INOLTRE</b></p> <p><b>Le seguenti esclusioni sono espressamente derogabili</b></p> <p><b>GRANDI OPERE:</b> 16) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dall'attività svolta dall'Assicurato relativamente ad opere quali ponti, gallerie, dighe, funivie, ferrovie, opere marittime, subacquee, porti;</p> <p><b>ATTIVITA' SANITARIA:</b> 17) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi attività svolta dall'Assicurato all'interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private, fatta eccezione per le sole opere civili e strutturali.</p>	<p><b>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE:</b> 12) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;</p> <p><b>APPALTI:</b> 14) per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;</p> <p style="text-align: center;"><b>INOLTRE</b></p> <p><b>NON ISCRITTI ALL'ALBO:</b> 2) a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione; Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di: I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso; II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data</p>
---	---	--	---	---

<p>consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione; C.5.7 alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute; C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato; C.5.9 cagionati da furto e rapina;</p> <p><b>MERCI DANNOSE:</b> C.5.12 <b>derivanti da merci</b> di qualsiasi genere;</p> <p><b>MANUTENZIONE:</b> C.5.16 derivanti da lavori di <b>manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;</b></p> <p><b>SICUREZZA:</b> C.5.17 derivanti <b>dall'inosservanza del D.Lgs. 81/2008</b> e s.m.i., salvo quanto espresso all'Art. C.2.3.</p> <p>Ulteriori restrizioni se nella <b>Scheda di Copertura sia indicato che la presente Appendice 1 O Appendice 2 sono operanti.</b></p> <p><b>GENERAL CONTRACTING</b> B.6.4 GENERAL CONTRACTING - Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere; - svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto; - superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa; - mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto; - sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo; - predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dal D.Lgs.81/2008;</p>		<p>a. denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente contratto di Assicurazione, oppure b. nota all' Assicurato alla decorrenza della presente contratto e suscettibile di provocare o di aver provocato una Richiesta di Risarcimento;</p> <p><b>ALTRE ASSICURAZIONI:</b> <i>C. Altre Assicurazioni – DIL- DIC -DIE</i> Ove esistano altre assicurazioni da chiunque contratte a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti: a) Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà in secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontabile pagabile da altre assicurazioni. b) Qualora per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti da altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperti, purché il sinistro sia risarcibile ai sensi del presente Certificato. c) Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 11 limite di indennizzo e 12 franchigie.</p> <p><b>PERDITA DI DOCUMENTI:</b> Per la PERIDITA DI DOCUMENTI: La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica: a. esistenza di polizza di assicurazione separata che copre i documenti assicurati; b. dolo dell' Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l' Assicurato deve rispondere per Legge; c. usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori.</p>		<p>anteriore al periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;</p> <p><b>SANZIONI:</b> 4) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'estensione Penalità Fiscali - che segue;</p> <p><b>SALVAGUARDIA:</b> Resta inoltre inteso che gli Assicuratori saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> <p><b>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO XIII</b> Ferma restando le Esclusioni indicate all'Articolo III, la garanzia non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da: a) danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga b) la proprietà di fabbricati e loro strutture fisse c) circolazione di qualunque veicolo</p>
--	--	--	--	--



<p>- predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;</p> <p>- qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano eseguite da:</p> <p>a) l'<b>Assicurato</b>;</p> <p>b) un subappaltatore dell'<b>Assicurato</b>;</p> <p>c) ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'<b>Assicurato</b> abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'<b>Assicurato</b>.</p>				
---	--	--	--	--

**PREMIO****Art. A.2 - Calcolo del Premio**

Il premio dovuto è **calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA)** contabilizzati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**. In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Gli **Assicuratori** hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli **Assicuratori**. In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

**Tariffa Speciali giovani**

**Quadrifoglio Verde!** Premio di soli 250 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro

Ulteriori riduzioni

- **Premi ridotti del 5%** per chi usufruisce della **certificazione di qualità**
- **Riduzione del 20%** per chi non esegue attività relative a **Grandi Opere**
- **Riduzione del 50%** per coloro i quali intendono ridurre la portata delle garanzie ampliando le esclusioni (gli associati dovranno valutare con attenzione questa opzione per evitare future sorprese non gradite)

**PREMIO****ART. 19 – CALCOLO DEL PREMIO**

19.1 Il premio dovuto si base **sugli introiti lordi di natura professionale (al netto dell'IVA)**, guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura come dichiarato dall'Assicurato nel Questionario. **Si intendono esclusi i fatturati relativi ad esecuzione o realizzazione dei restauri.**

19.2 Alla fine di ogni annualità assicurativa, in caso di proroga dell'assicurazione ai sensi dell'art. 9 Proroga dell'Assicurazione, il premio per l'annualità successiva verrà calcolato sulla base degli introiti lordi di natura professionale (al netto dell'IVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale precedente, fermo restando l'obbligo dell'assicurato di pagare **un premio minimo pari al 75% del premio calcolato per la precedente annualità**; tale premio minimo dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla scadenza della precedente annualità assicurativa. In caso di mancato pagamento del premio minimo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza della precedente annualità e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Ai fini del calcolo del premio assicurativo ai sensi del punto 19.1, l'assicurato dovrà fornire per iscritto agli Assicuratori, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, **i dati relativi gli introiti lordi di natura professionale (al netto dell'IVA)**, guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale precedente.

Il premio, calcolato sulla base di tali dati, detratto quanto già versato come premio minimo, verrà comunicato all'assicurato e dovrà essere da questi versato entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente/Assicurato **non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dell'integrazione del premio**, l'Assicurazione continua a favore dell'Assicurato, ma in caso di sinistro **il risarcimento sarà conteggiato nella stessa proporzione esistente fra il premio minimo e il premio complessivo dovuto**. Resta fermo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

FATTURATO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	ASSICURATO DA ALMENO 2 ANNI SENZA SINISTRI	PREMIO
Fascia 1 fino a 25.000	1.000.000	2.500	no	497.65
Fascia 1 fino a 25.000	500.000	2.500	si	298.58
Fascia 1 fino a 25.000	250.000	2.500	no	221.17
Fascia 2 fino a 50.000	1.500.000	5.000	no	884.71
Fascia 2 fino a 50.000	1.000.000	5.000	si	654.68
Fascia 2 fino a 50.000	1.000.000	2.500	no	818.35
Fascia 2 fino a 50.000	2.500.000	2.500	si	1045.06
Fascia 3 fino a 100.000	1.500.000	5.000	no	1041.98
Fascia 3 fino a 100.000	2.500.000	10.000	si	1060.55
Fascia 3 fino a 100.000	1.000.000	2.500	si	811.16
Fascia 4 fino a 150.000	2.500.000	5.000	si	1787.11
Fascia 4 fino a 150.000	2.500.000	10.000	si	1563.72
Fascia 5 fino a 200.000	2.500.000	5.000	si	2295.82
Fascia 5 fino a 200.000	3.500.000	10.000	si	2570.08
Fascia 6 fino a 300.000	2.500.000	5.000	si	2977.05
Fascia 6 fino a 300.000	5.000.000	10.000	si	3259.06

**PREMIO****Come viene calcolato il premio annuo?**

il premio viene determinato sul **fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente**.

**La polizza è soggetta a regolazione premiale alla fine del periodo assicurativo?**

No la polizza non prevede regolazioni premio;

Il Premio convenuto tra le Parti per il Periodo del Certificato è fissato come indicato nella Scheda di Copertura e non è soggetto a regolazione se non ivi espressamente stabilito.

Il Premio relativo al presente contratto è convenuto in base al Fatturato dichiarato dal **Contraente per l'anno finanziario immediatamente precedente** l'inizio della copertura, come dichiarato nel Modulo di Adesione, nonché nei casi in cui l'Assicurato sia il capogruppo di un'associazione temporanea di impresa o joint-venture, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a pagare il premio agli Assicuratori mediante versamento dello stesso nei termini indicati all'Art. III e successivi, per il tramite del proprio Broker, agli Assicuratori.

**PREMIO**

COSTO INDICATIVO della POLIZZA x ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA O STUDIO di ARCHITETTURA (In caso di studio associato o società di architettura l'assicurazione può coprire tanto l'attività fatta come studio e quindi fatturata dallo studio, quanto quella fatta e fatturata privatamente; in tal caso il fatturato del singolo professionista andrà sommato a quello generale dello studio)

Preventivo A con ipotesi fatturato anno precedente >€ 0.00 < € 50.000	Massimale € 500.000,00	€ 575,00
Preventivo B con ipotesi fatturato anno precedente >€ 0.00 < € 50.000	Massimale € 1.000.000,00	€ 902,00
Preventivo C con ipotesi fatturato anno precedente >€ 50.001 < € 100.000	Massimale € 1.000.000,00	€ 1.097,00
Preventivo D con ipotesi fatturato anno precedente >€ 100.001 < € 150.000	Massimale € 1.500.000,00	€ 1.400,00
Preventivo D con ipotesi fatturato anno precedente >€ 200.001 < € 250.000	Massimale € 2.000.000,00	€ 2.500,00

**PREMIO**

€ 350 (minimo acquisito - annuo lordo)

Regolazione Premio su eccedenza di fatturato oltre € 30.000 – tasso annuo lordo 1,30%

<p><b>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</b>  Ampie possibilità di scelta  Sono previsti <b>10 possibili massimali</b> (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali.</p> <p><b>Ampia definizione di sinistro</b>  Oltre alle richieste di risarcimento, si estende agli <u>avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione</u> che si presume possano dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti del professionista, nonché qualsiasi notifica dell'<u>avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti</u> per l'accertamento di una responsabilità amministrativa-contabile. Questo significa poter fruire della copertura delle spese legali (25% del massimale, in eccesso allo stesso) in molte fattispecie in cui la sua responsabilità possa essere messa in causa.</p> <p><b>Vincolo di solidarietà</b>  In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.</p> <p>La franchigia costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Ad esempio, se l'assicurato viene condannato a risarcire ad terzo € 50.000 ed il contratto di assicurazione prevede una franchigia per sinistro di € 5.000, l'assicurazione paga all'assicurato € 45.000, ossia la differenza tra la somma che questo è tenuto a risarcire al terzo (€ 50.000) e la franchigia stessa (€ 5.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell'assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda agli Artt. B.3 e C.4 delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><b>Art. B.3 - Massimale e Franchigia</b>  L'<b>Indennizzo</b> riconosciuto dagli <b>Assicuratori</b> non può superare il <b>Massimale</b> specificato nella <b>Scheda di Copertura</b>, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui gli <b>Assicuratori</b> sono tenuti ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'<b>Indennizzo</b> dovuto dagli <b>Assicuratori</b> ai sensi della presente <b>Polizza</b> non può superare globalmente il <b>Massimale</b> specificato.  Le garanzie vengono prestate con una <b>Franchigia</b> a carico dell'<b>Assicurato</b> il cui importo è indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>.</p> <p><b>Art. C.4 - Limite di Indennizzo e Franchigia</b>  L'<b>Assicurazione</b> è prestata fino a</p>	<p><b>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</b></p> <p><b>ART. 20 - FRANCHIGIE</b>  Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni costi e spese del richiedente. Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.</p> <p><b>ART. 16 - LIMITE DI INDENNIZZO</b>  L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato. Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Schema Tipo 2.2 siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Schema Tipo 2.2 sono validi esclusivamente per quanto richiesto dal Decreto Legislativo 163/2006 stesso e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Schema Tipo 2.2 e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.</p> <p><b>ART.17- ALTRI COSTI</b>  In aggiunta a quanto previsto dall'art.16, gli Assicuratori rimborsano, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.</p> <p>da Art. 22 CONTINUOUS COVER - OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA (...)  In relazione alle richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno <b>scoperto pari al 20%</b> del danno liquidabile con un <b>minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura</b> della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.</p> <p><b>Totale assenza di scoperto</b> (come indicato in <i>Scheda_copertura_RC_Architetti_Alessandria.pdf</i>)</p> <p><b>ARTICOLO 23 - R.C. CONDUZIONE DELLO STUDIO - OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA</b>  Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli</p>	<p><b>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</b>  <b>Che FRANCHIGIA E/OSCOPERTO prevede la polizza?</b>  Fino ad Euro 100.000,00 di fatturato franchigia Euro 1.500,00; oltre scoperto 1% del fatturato con un minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>Art.11 - Limite di Indennizzo - Massimale  L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di Copertura, per Richiesta di Risarcimento e nel complesso per il Periodo di Assicurazione. Viene inoltre pattuito che le estensioni di copertura sono parte del Limite di Indennizzo e non in aggiunta allo stesso. L'inclusione di più di una persona fisica, azienda, società o persona giuridica tra gli Assicurati non comporterà il superamento del il Limite di Indennizzo specificato, che rimarrà invalicabile globalmente per il Periodo di Assicurazione.</p> <p>Art.12 – Franchigie e/o Scoperto  Gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna Richiesta di Risarcimento - inclusiva di Costi e Spese in cui l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna Richiesta - che eccede l'ammontare della Franchigia e/o Scoperto come indicato nella Scheda di Copertura.  La Franchigia e/o Scoperto sono a carico dell'Assicurato senza che egli possa farli assicurare da altri Assicuratori, pena la decadenza del diritto al risarcimento. Tutte le Richieste di Risarcimento attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica Richiesta di Risarcimento e soggetti ad un'unica Franchigia e/o Scoperto.</p> <p>Relativamente ai Danni derivanti da errata interpretazione di <b>vincoli urbanistici</b>, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un sottolimito di Indennizzo in aggregato pari al 50% del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Con riferimento ai <b>danni da inquinamento accidentale</b> si precisa che tale garanzia è prestata ai sensi dell'Art 18 punto n) con un Sottolimito di</p>	<p><b>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</b>  <b>MASSIMALE ASSICURATO</b>  Da € 250.000,00 a € 2.000.000,00 (ovvero superiore, se richiesto dall'assicurato, con soluzione "taylor made")</p> <p>SCOPERTO / FRANCHIGIA Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato la franchigia fissa di € 2.500,00 – <b>senza scoperto</b></p>	<p><b>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</b>  Limite di Indennizzo € 2.000.000 in aggregato annuo e per ogni Richiesta di Risarcimento</p> <p>Franchigia Fissa € 1.500 per ogni Richiesta di Risarcimento</p> <p>(Limite di Indennizzo):  si intende l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l'eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. Tali ammontari sono specificatamente indicati al punto 4 del Certificato.  A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un "sottolimito di Indennizzo" questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.  t) Per (Scoperto o Franchigia):  si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato al punto 6) del Certificato che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.</p> <p><b>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO XIII</b>  La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo di € 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato al punto 4) del Certificato risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.</p> <p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI:</b>  La garanzia di cui sopra è prestata con un sottolimito di Indennizzo di € 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo ma con il limite di € 250.000,00 per persona, e con una franchigia di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato al punto 4) del Certificato risultasse inferiore a tale</p>
--	--	---	---	--

<p>concorrenza del <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> per ciascun <b>Periodo di Assicurazione</b>, indipendentemente dal numero dei <b>Sinistri</b> denunciati dall'<b>Assicurato</b> nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate. Fermo il <b>Massimale</b> indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun <b>Sinistro</b> di una <b>Franchigia</b> pari ad Euro 150,00.</p> <p><b>AVVERTENZA: MASSIMALE</b> Il massimale rappresenta la somma totale che gli assicuratori mettono a disposizione per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso periodo di assicurazione. Ad esempio, se l'assicurato viene condannato a risarcire € 600.000 e la polizza prevede un massimale di € 500.000, l'assicurazione paga € 500.000, ossia il massimale stabilito in polizza, mentre la parte restante del danno (€ 100.000) resta a carico dell'assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda agli Artt. B.3 e C.4 delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><b>ART. 16 - LIMITE DI INDENNIZZO</b> L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato. Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Schema Tipo 2.2 siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Schema Tipo 2.2 sono validi esclusivamente per quanto richiesto dal Decreto Legislativo 163/2006 stesso e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Schema Tipo 2.2 e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.</p>	<p>Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso all'importo indicato nella scheda di copertura per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel Massimale di polizza indicato nella Scheda di Copertura e non in addizione allo stesso.</p> <p><b>PRIVACY:</b> Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.</p>	<p>indennizzo in aggregato pari al 30% del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione, indicato nella scheda di copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione</p> <p>Relativamente ai Danni derivanti da <b>interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività</b> industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un sottolimite di Indennizzo in aggregato pari al 50% del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Relativamente ai <b>Danni da mancata rispondenza</b> definiti come sopra gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un sottolimite di Indennizzo in aggregato pari al 50 % del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione</p> <p><b>A. Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio (R.C.T.)</b> La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.</p>		<p>sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.</p>
--	---	--	--	---

<p><b>ART.17- ALTRI COSTI</b>  In aggiunta a quanto previsto dall'art.16, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.</p> <p><b>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI</b>  la presente garanzia viene prestata con una <b>Franchigia</b> fissa di Euro 2.500,00 per <b>Sinistro</b>.</p> <p><b>ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate;</b> limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per <b>Periodo di Assicurazione</b>;</p> <p><b>vii. servizi di vigilanza e/o guardia</b> nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una <b>Franchigia</b> di Euro 150,00 per ogni <b>Sinistro</b>.</p> <p>A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella <b>Scheda di Copertura sia indicato che la presente Appendice 1 è "operante</b></p> <p>(...)</p> <p>4. per i <b>Reclami</b> conseguenti a danni subiti da <b>impianti, macchinari e apparecchiature</b> gli Assicuratori rispondono fino alla concorrenza del <b>Sottolimito</b> di Euro 250.000,00 per <b>Sinistro</b> e in aggregato per il <b>Periodo di Assicurazione</b>;</p> <p>5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 (<b>INQUINAMENTO</b>) viene integralmente sostituita da quanto segue: "derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e</p>				
--	--	--	--	--

<p>imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato, con un <b>Sottolimito</b> di Euro 250.000,00;</p> <p><b>b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ</b>          Ferma ogni altra condizione di <b>Polizza</b>, l'<b>Assicurazione</b> è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia accessoria viene prestata con un <b>Sottolimito</b> di Euro 60.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo di Assicurazione</b> e con uno <b>Scoperto</b> a carico dell'<b>Assicurato</b> del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p><b>c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE</b>          Tale garanzia accessoria viene prestata con un <b>Sottolimito</b> di Euro 60.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo di Assicurazione</b> e con uno <b>Scoperto</b> a carico dell'<b>Assicurato</b> del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p><b>d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA</b>          Tale garanzia accessoria viene prestata con un <b>Sottolimito</b> di Euro 60.000,00 per <b>Sinistro</b> e per <b>Periodo di Assicurazione</b> e con uno <b>Scoperto</b> a carico dell'<b>Assicurato</b> del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p><b>a) MALATTIE PROFESSIONALI</b>          Il <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> rappresenta comunque la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b>          i. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la <b>Durata del Contratto</b>, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;          ii. per più danni verificatisi in uno stesso <b>Periodo di Assicurazione</b>.</p> <p><b>B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE</b>          La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione di <b>Franchigie</b> o <b>Scoperti</b>.</p> <p><b>B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE</b>          La presente garanzia è soggetta ad un <b>Sottolimito</b> per <b>Periodo di Assicurazione</b> di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna <b>Franchigia</b>.</p>				
--	--	--	--	--

<p><b>VERTENZE DEL DANNO</b>  <b>Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali</b>  Gli <b>Assicuratori</b> assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'<b>Assicurato</b>, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'<b>Assicurato</b> stesso.  L'<b>Assicurato</b> è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; gli <b>Assicuratori</b> hanno diritto di rivalersi sull'<b>Assicurato</b> dei pregiudizi a loro derivati dall'inadempimento di tali obblighi.  In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'<b>Assicurato</b> e ferma ogni altra condizione di <b>Polizza</b>, gli <b>Assicuratori</b> continueranno la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.  Sono a carico degli <b>Assicuratori</b> le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'<b>Assicurato</b>, entro il limite di un importo pari al quarto del <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b> per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto <b>Massimale</b>, le spese vengono ripartite tra gli <b>Assicuratori</b> e l'<b>Assicurato</b> in proporzione del rispettivo interesse.  Gli <b>Assicuratori</b> non riconoscono spese incontrate dall'<b>Assicurato</b> per legali o tecnici che non siano da essi designati e/o autorizzati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.</p>	<p><b>VERTENZE DEL DANNO</b>  <b>DIFESA PENALE</b> per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.</p> <p><b>DUPLICE DIFESA PENALE</b> per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.</p> <p><b>IMPUTAZIONI DOLOSE</b> rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento.</p> <p>La Società, assicura il <b>rischio delle spese legali e peritali</b>, per ogni grado e sede, compreso arbitrato e sino alla concorrenza del massimale indicato, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati come espressamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge spese legali e peritali oggetto dell'assicurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato ex art. VII cgp con studio nel distretto di corte d'appello competente:</li> <li>legale perito ove sussista contestazione</li> <li>perito di parte (c.t.p.) - perito d'ufficio (c.t.u.) in giudizio</li> <li>arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione informatore per la ricerca di prove a difesa in sede penale interprete per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e traduttore per gli atti di causa.</li> <li>- spese legali relative ai procedimenti di mediazione e conciliazione</li> <li>- spese di arbitrato e azione legale nei confronti di compagnie assicuratrici (art. VII cgp)</li> <li>- spese legali per procedimenti speciali e di urgenza ( libro IV c.p.c. )</li> <li>- spese di registrazione atti giudiziari</li> <li>- spese di soccombenza liquidate giudizialmente come previsto dall'art. VII cgp</li> <li>- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nel giudizio penale (art. 541 c.p.p.)</li> <li>- spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1°co.)</li> </ul> <p>VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI  <b>RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI</b>  compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:  - DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA  - DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE, CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza.  <b>CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE</b> attuata da terzi: la garanzia è prestata quando l'Assicurato agisca per il Recupero dei danni subiti. Nel caso in cui l'Assicurato sia convenuto, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta. L'assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente al perfezionamento del contratto, comprovati da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. , Dichiarazioni inesatte e reticenze .  <b>AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI</b></p>	<p><b>VERTENZE DEL DANNO</b>  Art. 21- Gestione delle vertenze di Sinistro – Procedura per la gestione dei sinistri  1. Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, i legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.  2. I legali e i periti scelti dall'Assicurato per la gestione del Sinistro dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.  3. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni o sostenere Spese al riguardo.  4. L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.  5. Gli Assicuratori non potranno definire alcuna Richiesta di Risarcimento in modo transattivo senza il consenso scritto dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato rifiuti di acconsentire alla predetta transazione e scelga di impugnare i procedimenti legali, l'obbligo di risarcimento degli Assicuratori non potrà eccedere l'ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto essere definita compresi i Costi, gli oneri e le Spese maturate fino alla data di tale rifiuto.  6. Sono a carico degli Assicuratori le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente entro il limite di un importo pari al 25% del Massimale stabilito in Scheda di Copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.  7. Gli Assicuratori non riconoscono le Spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per i legali o tecnici che non siano dagli Assicuratori designati, non rispondono di multe o ammende inflitte all'Assicurato e non rispondono delle Spese di giustizia penale, fatto salvo quanto previsto all' art. 21.bis qui sotto riportato.</p> <p>Art. 21.bis – Costi di Difesa Penale  Nell'ambito del Massimale citato nell'art. 21-paragrafo 6, del presente contratto gli Assicuratori rimborseranno tutti i Costi e le Spese legali sostenuti dall'Assicurato</p>	<p><b>VERTENZE DEL DANNO</b>  <b>Non indicato</b></p>	<p><b>VERTENZE DEL DANNO</b>  (Costi e Spese) Si intendono tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'Assicurato derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'Assicurato e/o di un membro del suo staff e/o dei suoi Collaboratori.  L'Indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori. I Costi e le Spese, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati al punto 4 del Certificato e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto.  Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.</p>
--	---	---	---	--

	<p>relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza. Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze.</p> <p><b>VERTENZE CONTRATTUALI</b>  <b>CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE:</b>  <b>RECUPERO DANNI</b> subiti dall'Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione.  <b>ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI</b> la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP - Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.  <b>VERTENZE CON IL CONDOMINIO</b> per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza  <b>LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI</b> indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.  <b>CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI</b> indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità.  <b>CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI</b> regolarmente assunti, PRATICANTI se identificati, <b>LAVORATORI INTERINALI</b>, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza.  <b>DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI</b> per resistere a pretese risarcitorie di terzi: la garanzia è operante come previsto dall'Art. VII CGP - Difesa in sede Civile</p>	<p>per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o suoi Dipendenti. Questa estensione è soggetta alle seguenti disposizioni: che le Circostanze da cui scaturiscono tali procedimenti potrebbero a giudizio degli Assicuratori, in assenza di difesa risultare in un Sinistro ai sensi della presente Assicurazione; che gli Assicuratori sono dell'opinione che la difesa di tale procedimento potrebbe rafforzare la difesa contro Richieste di Risarcimento eventualmente scaturenti da tali Circostanze; che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito dal procedimento penale relativo alla presente estensione sarà soggetto alle procedure da seguire in caso di Sinistro e dovranno essere ritenute Circostanze secondo i termini della presente Assicurazione; che qualunque appello contro le sentenze di primo grado sarà ritenuto parte integrante del procedimento; che gli Assicuratori non risponderanno, relativamente alla presente estensione di garanzia., del pagamento di multe, ammende, sanzioni, e nel caso di procedimenti in paesi esteri, per danni punitivi, multipli o esemplari; che il Limite di Indennizzo aggregato della presente estensione costituisce un Sottolimito di Indennizzo e sarà pari al 20%; Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.</p> <p>Art. 21 ter – Costi e Spese sostenuti per mitigare o limitare un sinistro o un potenziale sinistro Gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per tutti i Costi e Spese sostenute prima della consegna dei lavori, per ogni azione resa necessaria allo scopo di limitare l'entità del Danno per il quale è stata fatta Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Assicurazione, oppure per evitare o limitare l'eventuale Danno che potrebbe scaturire da Circostanze rivelatesi durante il Periodo di Assicurazione. Le parti concordano che, nel caso in cui l'Assicurato provochi un Sinistro coperto nel presente articolo, l'onere della prova (a soddisfazione degli Assicuratori) che ogni Spesa sia stata sostenuta nel solo intento di mitigare il Danno coperto dalla presente Assicurazione dovrà essere a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui alcune parti del presente articolo non siano valide ed applicabili secondo l'ordinamento italiano, le stesse non dovranno essere applicate e saranno senza effetto, rimanendo valide ed efficaci le parti rimanenti.</p>		
--	--	---	--	--



RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE
Lloyd'S	Lloyd'S	Lloyd'S	Gruppo assicurativo inglese RSA (Royal Sun Alliance)	<p><b>Arch Insurance Company (Europe) Ltd.</b>, con sede legale in Londra è un'impresa assicurativa soggetta al controllo della Financial Services Authority ("FSA") del Regno Unito, che opera sul territorio italiano in regime di stabilimento attraverso la propria rappresentanza generale con sede in Milano, Galleria San Babila 4/C - Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 04766720967, Codice ISVAP n. D851R e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese Assicuratrici n. 1.00052.</p>

## ASPETTI SOCIETARI, STUDI ASSOCIATI

1. L'art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012 lascia invariata la possibilità di costituire società di professionisti e società di ingegneria, ai sensi dell'art. 90 comma 2 lett a) e b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 254-256 del DPR 207/2010.
2. Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative anche al fine di sciogliere dubbi di interpretazione.  
Ad esempio il testo vigente dell'art. 10 comma 9 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato da ultimo in sede di conversione dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".  
Tale disposizione lascia salve le associazioni professionali, creando un distinguo rispetto ai diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.  
L'abrogazione della L. 1815/1939, previsto all'art. 10 comma 11 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, fa comunque venir meno le modalità associative ivi individuate.  
In attesa del citato regolamento di attuazione, stante l'abrogazione della L. 1815/1939 ed il disposto dell'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, appare possibile esercitare la professione in forma associata con le forme e le modalità dell'art. 36 del Codice civile, relativo alle associazioni non riconosciute.  
Lo studio associato, seppur privo di personalità giuridica, rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità alla disciplina dettata dal predetto art.36 del Codice civile (Cass.civ. sez.I 15.7.2011 n.15694). Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ. per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.
3. L'art. 10 della L. 183/2011, costruito ed ideato per tutte le professioni intellettuali, per gli architetti si rivela causa di numerose modalità di costituzione societaria.  
Più precisamente:
  - società tra professionisti in base all'art. 10 della L. 183/2011, nelle forme di società di persone e di società di capitali;
  - società di professionisti ex art. 90 comma 2 lett a) DLGS 163/2006 e art. 255 DPR 207/2010 nelle forme di sole società di persone e società cooperative;
  - società di ingegneria ex art. 90 comma 2 lett b) DLGS 163/2006 e art. 254 DPR 207/2010 nelle forme di sole società di capitali;
  - studio associato con le forme delle associazioni non riconosciute;
  - modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011.
4. In attesa del citato regolamento di attuazione, una soluzione che concilierebbe le numerose forme societarie sopraesposte potrebbe provenire dalla lettura del comma 8 dell'art. 10 della L. 183/2011, ove si prevede che "la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di piu' attività professionali".  
In questo caso potrebbero essere concomitanti, ad esempio, una società tra professionisti in base all'art. 10 della L. 183/2011 e la società di professionisti ex art. 90 comma 2 lett a) DLGS 163/2006 e art. 255 DPR 207/2010, nelle forme di sole società di persone e società cooperative, in quanto la seconda verrebbe ricompresa nella prima.  
Tale interpretazione potrebbe trovare fondamento proprio alla luce dell'art. 90 comma 2 lett a) citato, ove si sancisce, nel testo vigente, che "i soci delle società agli effetti

previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815".

Essendo stata abrogata quest'ultima legge, il riferimento in questo caso, dovrebbe essere quello dell'art. 10 L. 183/2011.

Seguendo lo stesso ragionamento, allo stesso modo potrebbe ritenersi concomitante la società tra professionisti ex art. 10 della L. 183/2011 e la società di ingegneria ex art. 90 comma 2 lett b) DLGS 163/2006 e art. 254 DPR 207/2010, nelle forme di sole società di capitali; anche qui la seconda verrebbe ricompresa nella prima.

5. L'art. 3 comma 5 del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, ove si prevede che "le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali" va intesa per una negoziazione, da parte dei Consigli Nazionali, di convenzioni da sottoporre ai propri iscritti.

In questo senso è stata interpretata anche da parte di altri Consigli Nazionali (ad es. Chimici, Periti Industriali e Notai).

## REGOLAMENTO PER LE SOCIETÀ PROFESSIONALI

L'art. 10 della L. 183/2011, come modificato, da ultimo, dall'art. 9 bis L. 27/2012, al comma 10 stabilisce che: *“Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n° 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4 lettera c), 6 e 7, che così recitano:*

*comma 4 – possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo prevede:*

*lettera c) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.*

*Comma 6 - La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società.*

*Comma 7 – I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta ad regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionale può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.”*

Secondo notizie di stampa potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già entro il mese di giugno il decreto con il regolamento per le società tra professionisti (STP). Il Ministro della Giustizia ha infatti già consegnato una bozza di articolato che attualmente è allo studio dei tecnici del Ministero per lo sviluppo economico.

Relativamente alla incompatibilità alla partecipazione del socio in più società tra professionisti, secondo la bozza del Regolamento, i soci di solo capitale potranno avere partecipazioni a più società tra professionisti, mentre i professionisti potranno prendere parte a una sola S.T.P.. Il motivo risiederebbe nel fatto che, in questo modo, una singola banca (il classico socio di solo capitale) potrebbe conferire risorse a più S.T.P., mentre il professionista sarebbe limitato a una singola società per non essere costretto a rappresentare interessi eventualmente contrastanti.

Relativamente all'iscrizione all'Ordine professionale, pare essere stato chiarito che gli albi professionali dovranno prevedere una sezione speciale dedicata alle società tra professionisti.

I soci professionisti devono rispettare il codice deontologico del proprio Ordine di appartenenza e anche le S.T.P. dovranno sottostare al regime disciplinare degli albi a cui risultano iscritti.

Relativamente al conferimento dell'incarico, la bozza di regolamento prevede che nella S.T.P. solo i soci iscritti agli Ordini possano prestare la propria attività professionale.

La scelta del professionista a cui affidare l'incarico è a discrezione del committente.

E' molto preoccupante che proprio dal Ministero della Giustizia venga la proposta di smantellare uno dei cardini delle società tra professionisti, sanciti dal comma 6 dell'art. 10 della L. 183/2011, come modificato dall'art. 9bis della L. 27/2012 e cioè *“la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società”*. La legge non prevede deroghe a tale incompatibilità e i regolamenti hanno il compito di dare attuazione pratica alle leggi, ma non di modificarne i contenuti.

Il Governo con la legge 183/2011 aveva dapprima previsto la presenza del socio di capitale senza alcuna limitazione percentuale; solo con la legge 27/2012 *“il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi delle deliberazioni o decisioni dei soci”*.

La possibilità offerta ai soli soci di capitale di avere partecipazioni in più S.T.P. viene giustificata in quanto in questo modo il socio di capitale, esempio una banca, potrebbe conferire risorse a più S.T.P..

E' questa una giustificazione scandalosa perché è di tutta evidenza che una banca non è interessata ad elargire denaro entrando in una società quale socio di minoranza; se passa questa ipotesi sarà la Banca a costituire “n” società di professionisti, di cui diventerà l'anello di congiunzione e di fatto il

socio di abbondante maggioranza delle “n” società di cui avrà il pieno controllo, essendo essa presente in tutte. Appare evidente che se i soci professionisti di una società controllata dalla banca volessero imporre la propria autonomia e maggioranza, la banca non avrà difficoltà a trasferire il proprio terzo di capitale in nuove società.

Se passa questa norma a livello di regolamento, sarà ancora peggio dell'ipotesi iniziale, senza limiti di capitale, ma comunque con possibilità di costituire una sola società; questa ipotesi creerà grandi trust, controllati dalla grande finanza e dalla mafia.

Ritengo indispensabile una feroce presa di posizione su questo punto da parte della Conferenza degli Ordini e del Consiglio Nazionale già in occasione del prossimo appuntamento il prossimo 9 e 10 maggio.

*Giuseppe Cappochin*



**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

-----  
**DELEGAZIONE CONSULTIVA**

**Gruppo di lavoro**  
**CONTRATTI, ASSICURAZIONI, SOCIETA'**  
**TRA PROFESSIONISTI**

-----

